SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A9844

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 dicembre 1997, n. **425.**

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;* esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.

Art. 2.

Ammissione

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera *c),* siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

Art. 3.

Contenuto ed esito dell'esame

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordina-

mento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'articolo 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4.

Commissione e sede d'esame

1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi

compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

Art. 5.

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del *curriculum* dell'ultimo triennio.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

Art. 6.

Certificazioni

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite. secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 7.

Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

4. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previ-

sione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1823):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (BERLINGUER) il 5 dicembre 1996.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, l'11 dicembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 4, 12 e 13 marzo 1997; l'8, 15 e 16 aprile 1997; il 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 27 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1997 (atto n. 1823/*A* - relatore sen. PAGANO).

Esaminato in aula il 25 giugno 1997 e approvato il 26 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3925):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 2 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla VII commissione il 10, 15, 16, 17, 22 e 23 luglio 1997.

Esaminato in aula il 25 e 30 luglio 1997; il 16, 17, 18 e 22 settembre 1997 e approvato, con modificazioni, il 24 settembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 1823/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 25 settembre 1997, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 30 settembre 1997.

Esaminato in aula il 1° ottobre 1997 e approvato il 2 dicembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 3:

— Il primo comma dell'art. 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, così recita: «38. Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». In particolare, i commi 3 e 4 dell'art. 16 della menzionata legge così recitano:

«3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari».

Note all'art. 4:

— L'art. 205 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così recita:

«Art. 205. — 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.

2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.

3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.

5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro del pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.

6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti».

— I commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogati con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi, così recitano:

«1. Aggiunge due periodi al comma 5 (ora abrogato) dell'art. 198, D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297: v. nota all'art. 8, comma 2.

2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame».

— Il comma 80 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così recita: «80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata».

Nota all'art. 7:

— L'art. 33 della Costituzione così recita:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Note all'art. 8:

— L'art. 197 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, abrogato, così recitava:

«Art. 197 *(Esami di maturità)*. — 1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.

2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.

3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'art. 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d'arte applicata, è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in cia-

scuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.

6. L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturità tecnica, professionale e d'arte applicata, può essere grafica o scritto-grafica, è indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all'art. 205, comma 1.

9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'insegnamento.

10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda.

11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

13. A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dai *curriculum* degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro.

14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione.

15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione.

17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalità di cui al comma 10.

18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell'assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo».

— I commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 198 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, abrogati, così recitavano:

«3. La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione è anche membro effettivo per i privatisti.

4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:

a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati;

c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;

e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturità. In caso di assoluta necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste dalla lettera *b)* circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del settore scientifico-disciplinare attinente all'esame.

5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno.

6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera *a)* del comma 4, anche tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle

arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5.

7. Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un membro può essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento, purché munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità e di urgenza, si può prescindere dal requisito dell'abilitazione.

8. In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi.

9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda — ove possibile — nell'ambito degli elenchi trasmessi».

— I commi 1 e 2 dell'anzidetto art. 198, che restano in vigore, così recitano:

«1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1».

— I commi 1, 2 e 3 dell'art. 361 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, abrogati, così recitavano:

«Art. 361 *(Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini).* — 1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturità.

2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturità sostengono gli esami negli istituti stessi.

3. Salvo il disposto dell'art. 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami esclusivamente presso gli istituti statali, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non più tardi del 1° marzo, essi debbono presentare all'istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all'istituto, se questo è autonomo nel funzionamento amministrativo. Il provveditore agli studi può assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale».

— Il comma 4 dell'anzidetto art. 361, che resta in vigore, così recita: «4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennità ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole».

— Per i commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogati con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2, vedi nota all'art. 4, comma 5.

— L'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale si intendono espunti i riferimenti agli «esami di maturità», così recita:

«Art. 199 *(Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte).* — 1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.

4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado.

5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.

6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi».

— Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente legge: «Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e successive modifiche».

— L'art. 8 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 433, così recita:

«Art. 8. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato della scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

— L'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, così recita:

«Art. 11. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

97G0460

DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1997, n. **426.**

Trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di «Scuola nazionale di cinema», ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2.

Statuto

1. La Scuola nazionale di cinema è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attività, l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attività didattica, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, nonché le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.

Finalità

1. La Scuola nazionale di cinema è istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso la propria attività didattica finalizzata alla formazione di base di quadri professionali, nonché alla organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, e lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attività della Cineteca nazionale.

2. La Scuola nazionale di cinema agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Scuola nazionale di cinema può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la Scuola è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.

Settori di attività

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 3, la Scuola nazionale di cinema si articola in due distinti settori, coordinati ciascuno da un propro direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola, l'ordinamento degli studi, in relazione alle arti ed alle tecniche del cinema, con particolare riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la valenza del titolo di studio, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad attività sovvenzionate dallo Stato o da altri enti pubblici; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti.

3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonché alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attività di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto e coordina, assicurando forme di consultazione con gli enti locali e le loro cineteche, l'attività delle cineteche pubbliche e private, che godono di contributi pubblici; queste ultime comunicano alla Cineteca nazionale i dati relativi al proprio materiale filmico.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi della Scuola nazionale di cinema il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Scuola.

3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, nonché i compiti del direttore generale.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dalla medesima Autorità di Governo competente per lo spettacolo, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro del tesoro. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;

c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*;

e) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali, sulla base dei programmi deliberati dal comitato scientifico;

f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del

comitato scientifico di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 7, nonché ai componenti del collegio dei revisori;

g) determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il compenso spettante ad esperti, anche stranieri, in materia cinematografica, audiovisiva e delle comunicazioni, incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Scuola e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Art. 7.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) i coordinatori dei settori di attività;

c) tre esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, dei quali due tra docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica.

2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e, sulla base degli stanziamenti stabiliti dal consiglio di amministrazione, delibera in ordine:

a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e didattico, con particolare riguardo alle attività di ricerca e sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;

b) al funzionamento della Cineteca nazionale;

c) alle iniziative culturali ed ad ogni altro aspetto culturale e di formazione, sulla base di quanto previsto dallo statuto.

Art. 8.

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola nazionale di cinema sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.

Art. 9.

Disponibilità finanziarie e gestione

1. La Scuola nazionale di cinema provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, con riferimento al fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

d) eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;

e) eventuali contribuiti ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La Scuola nazionale di cinema, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 10.

Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Scuola nazionale di cinema. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Scuola;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Art. 11.

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Entro venti giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il precedente consiglio di amministrazione.

2. I contributi dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo destinati al Centro sperimentale di cinematografia, anche nel caso in cui per gli stessi non siano state ancora completate le procedure di assegnazione, sono immediatamente trasferiti alla fondazione.

3. Sono abrogati la legge 24 marzo 1942, n. 419, e l'articolo 21 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 24 marzo 1942, n. 419, abrogata dall'art. 12 del presente decreto, istituiva il «Centro sperimentale per la cinematografia».

Nota all'art. 4:

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è così formulato: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2120 codice civile è il seguente:

«Art. 2120 *(Disciplina del trattamento di fine rapporto).* — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».

— L'art. 35, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è così formulato: «8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei finanziamenti a favore della cinematografia», come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153, è il seguente:

«Art. 45 *(Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche).* — Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di L. 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film «prodotti per i ragazzi» di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni;

p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica».

— Il testo dell'art. 2, della legge 21 marzo 1958, recante: «Norme relative al controllo degli enti sovvenzionati dallo Stato» è il seguente:

«2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti».

— Il testo dell'art. 2214 del codice civile è il seguente:

«Art. 2214 *(Libri obbligatori e altre scritture contabili)*. — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture, che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».

— Gli articoli 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 e 2429 del codice civile sono così formulati:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire».

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale)*. — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

«Art. 2425 *(Contenuto del conto economico).* — Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15+16-17).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) [risultato dell'esercizio];

24) [rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

25) [accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

26) utile (perdita) dell'esercizio».

«Art. 2426 *(Criteri di valutazione).* — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento puo essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

«Art. 2427 *(Contenuto della nota integrativa).* — La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni dell'iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimonale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nll'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono».

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione)*. — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società».

«Art. 2429 *(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)*. — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 64 *(Responsabilità del consulente)*. — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

Note all'art. 12:

— La legge 24 marzo 1942, n. 419, istituiva il «Centro sperimente per la cinematografia».

— Il testo dell'art. 21 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153: recante «Interventi urgenti in favore del cinema» era il seguente:

«Art. 21. — Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'oranizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) quattro esperti;

c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;

d) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera *b)*, sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'art. 6, legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del Centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'art. 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: «biennali e accelerati» sono soppresse.

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di corservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'art. 22; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera *b)*, le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale».

97G0461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1997.

Ripartizione dei fondi nel triennio 1997-99 ai fini del finanziamento degli schemi previsionali e programmatici in materia di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa della approvazione dei piani di bacino, fissando, altresì, l'iter per il riparto dei relativi fondi;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in data 7 gennaio 1992 e 18 luglio 1995, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento:

per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento, tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino;

concernente i criteri per la pianificazione di bacino;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 e all'art. 9 della legge n. 253 del 1990;

Considerato che gli schemi previsionali e programmatici relativi al 1989-91 hanno documentato un fabbisogno di interventi urgenti finalizzati, tra l'altro, alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografica superficiale, di subsidenza ed erosione costiera, di inquinamento delle acque e del suolo, per un ammontare complessivo di circa lire 13.700 miliardi;

Considerato, altresì, che a seguito delle riduzioni e delle rimodulazioni determinate da successivi provvedimenti legislativi e dalle leggi finanziarie la validità temporale delle previsioni di cui agli stessi schemi previsionali e programmatici 1989-92 si è protratta fino ad assorbire i successivi stanziamenti relativi agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, legge finanziaria 1997, che nella tabella *C* stanzia per le finalità

della legge sulla difesa dei suolo la somma complessiva di lire 1.040 miliardi nel triennio 1997-99, ripartita in ragione di lire 420 miliardi nel 1997 e 310 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

Considerato che restano da attuare una considerevole quota di interventi e che per le ragioni sopra esposte occorre aggiornare il quadro previsionale e programmatico delle attività da svolgere nel settore della difesa del suolo nel triennio 1997-99, mediante l'utilizzo delle somme a tal fine stanziate nella tabella allegata alla citata legge finanziaria 1997;

Considerata l'impossibilità di predisporre il programma nazionale ai sensi dell'art. 25 della legge n. 183 del 1989 per i ritardi nelle attività di competenza delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nonché la necessità di dover porre termini precisi al fine di accelerare gli adempimenti previsti dalla stessa legge per la sua attuazione;

Ritenuto, pertanto, che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, già approvati e degli schemi previsionali e programmatici, come previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge sulla difesa del suolo nelle more della approvazione dei piani di bacino, ripartite ed utilizzate sulla base delle procedure, dei criteri e delle modalità indicati dallo stesso art. 31 della citata legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

Visto il parere, espresso in data 8 maggio 1996, del Comitato nazionale della difesa del suolo che, quale criterio di ripartizione per i bacini idrografici delle somme sopraindicate, ha ritenuto debbano essere confermati i parametri, già utilizzati per i precedenti stanziamenti relativi alla superficie e alla popolazione residente in ciascun bacino, incidenti con pari peso, in considerazione sia della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei fabbisogni di interventi urgenti progettati, sia della oggettività e trasparenza della scelta adottata, sia della esigenza di assicurare in modo equilibrato a ciascun bacino un livello minimo di strumenti finanziari da utilizzare per far fronte alle situazioni di squilibrio presenti in tutto il territorio nazionale, sia soprattutto della constatata indisponibilità, allo stato attuale delle conoscenze, di altre variabili significative che possano essere utilizzate per interpretare in maniera affidabile il reale stato delle caratteristiche del territorio, in sede di allocazione delle risorse finanziarie;

Ritenuto che i criteri di riparto degli stanziamenti sin qui adottati non tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e antropiche dei bacini interessati e che tali caratteristiche debbano essere valutate contestualmente ai fini della complessiva definizione e prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, allo scopo di individuare le priorità cui dovrà uniformarsi il programma di cui all'art. 1 del presente decreto;

Considerato che, sulla base delle informazioni già disponibili presso i Servizi tecnici nazionali, il Ministero per le politiche agricole, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni centrali e regionali, è possibile elaborare analisi utili alla definizione dei nuovi criteri di riparto degli stanziamenti riferibili alle condizioni del territorio ed al rischio idrogeologico;

Ritenuto di dover impegnare la Conferenza Stato-regioni a predisporre entro il 31 dicembre 1997 una proposta di criteri di ripartizione dei fondi che tenga conto delle predette caratteristiche, possibilmente associandole alle relative condizioni di rischio, nonché della capacità di spesa con riguardo ai fondi erogati nel periodo 1989-96;

Ritenuto che, ai fini del necessario e urgente adeguamento funzionale e tecnico scientifico dei Servizi tecnici nazionali, appare adeguato definire una quota di riserva pari a complessive lire 30 miliardi, ripartite in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998-1999, da corrispondere sulla base di un dettagliato programma approvato dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989;

Ritenuto, altresì, che il triennio 1997-99 debba costituire un arco temporale decisivo al fine delle definizioni delle attività indirizzate alla pianificazione e che sia opportuno definire, per le dette finalità, l'ammontare del 10% delle somme attribuite a ciascun bacino quale limite massimo di spesa utilizzabile per le attività di pianificazione, salvi i casi dei bacini nei quali gli atti di costituzione siano intervenuti nel corso dell'ultimo triennio;

Ritenuto di dover ripartire i fondi previsti nella legge finanziaria per l'esercizio 1997, a norma dell'art. 31, comma 5, della legge n. 183 del 1989, prevedendo la riserva del 50% dei fondi disponibili a favore dei bacini del Po, dell'Arno, del Tevere e del Volturno, nonché calcolando le quote da attribuire a ciascun bacino idrografico in relazione alla estensione territoriale ed alla popolazione residente al 31 dicembre 1991, con pari peso;

Ritenuto che dover prevedere una quota aggiuntiva di lire 30 miliardi per il bacino dell'Arno, in accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/2372/44, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1996 (legge finanziaria 1997), da destinare alla progettazione degli interventi urgenti per la salvaguardia dal rischio idrogeologico;

Ritenuto che, per accelerare il processo di attuazione della legge n. 183 del 1989 ed in particolare la costituzione e l'operatività degli organi di bacino, il trasferimento dei fondi assegnati debba essere subordinato all'avvenuto insediamento dei comitati tecnici previsti dall'art. 10, comma 2, della stessa legge n. 183 del 1989, come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253;

Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 9 maggio 1997 e nella seduta del 15 luglio 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 luglio 1997;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma complessiva di 1.040 miliardi, ripartita in lire 420 miliardi per l'anno 1997 e lire 310 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, è suddivisa tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nonché i Servizi tecnici nazionali, in conformità all'allegata tabella *A*, facente parte integrante del presente decreto.

2. Sulle somme attribuite nella tabella *A* a ciascun bacino per gli anni 1998 e 1999, una quota pari al 33% per ciascuna annualità sarà ripartita sulla base dei nuovi criteri di ripartizione tra i bacini idrografici, predisposti dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997. L'erogazione delle somme relative agli accantonamenti per le annualità 1998 e 1999 è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base della nuova ripartizione effettuata con delibera del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989.

3. Ove al 30 giugno 1998, per la mancanza dei sopracitati criteri, non sia possibile procedere, le somme saranno erogate così come previsto nella tabella *A*.

4. I soggetti competenti destinano le somme di cui alla tabella *A* ad un programma di interventi, opere, azioni, misure di prevenzione con indennizzi ed incentivi ad essi funzionali, attività, anche di tipo sperimentale, e sistemi di monitoraggio, definiti prioritariamente nell'ambito dei piani di bacino o dei piani stralcio di cui all'art. 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, ed in subordine nell'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici 1989-92 per il triennio 1997-99.

5. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento dei fondi all'atto della costituzione dei comitati tecnici previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, ovvero se nel programma di cui al comma 4, come definito al successivo art. 4, sia indicato il responsabile del coordinamento.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto è adottato quale documento di verifica e di attualizzazione del quadro previsionale e programmatico già definito nell'ambito degli schemi di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, relativi al primo ciclo di attuazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 1989, sulla base dei progetti preliminari predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, salvo casi particolari idoneamente motivati. Esso costituisce, quanto a livello di definizione delle linee fondamentali dell'assetto del bacino, degli obiettivi, delle strategie di intervento e dei relativi strumenti attuativi e di coordinamento, un significativo avanzamento del processo di formazione dei piani di bacino, propedeutico alla adozione degli stessi in coerenza con le linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995 e con gli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183 del 1989.

Art. 3.

1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto sono definiti il piano delle attività ed il fabbisogno finanziario, nonché fissate le relative fasi temporali per la redazione dei piani di bacino.

2. Per le attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% delle somme assegnate, nella misura determinata dai comitati istituzionali o dai competenti organi regionali. Tali limiti non si applicano ai bacini i cui organismi sono stati costituiti dopo il 1° gennaio 1994, per i quali la quota per studi è determinata sulla base di una documentata esigenza dei fabbisogni, presentata nell'ambito del programma di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.

3. I comitati istituzionali o i competenti organi regionali adottano la prima elaborazione del progetto di piano, corredato dei piani stralcio prioritari, entro il 31 dicembre 1998 ed adottano il piano di bacino, ovvero i suoi stralci prioritari, entro il 31 dicembre 1999.

Art. 4.

1. Il programma, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, desunto dai piani di bacino ovvero dai piani stralcio e/o dall'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici per il triennio 1997-99, riferito ad interventi e studi nel settore della difesa del suolo, è effettuato con riferimento agli indirizzi dettati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990. Tra le priorità del programma sono comunque inserite quelle riferite alla definizione ed alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico.

In assenza dei piani di bacino o dei piani di stralcio, sono prioritariamente definiti gli interventi di manutenzione o comunque di tipo diffuso, che dovranno comunque costituire una quota significativa rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

2. Il programma di cui al comma 1 contiene altresì:

a) lo stato di attuazione degli interventi e studi finanziati con gli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989, presentato secondo il formato unificato predisposto dal Ministero dei lavori pubblici;

b) le relazioni degli interventi previsti con quelli programmati e/o eseguiti con gli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989;

c) il quadro dei finanziamenti, regionali, statali e comunitari, destinati alla esecuzione degli interventi, comprensivo dell'indicazione dei fondi provenienti da altri programmi di attuazione, afferenti il settore della difesa del suolo e corredato da uno specifico prospetto relativo alle attività e ai finanziamenti volti alla manutenzione del reticolo idrografico e degli interventi già realizzati;

d) lo stato della progettazione relativo a ciascun intervento;

e) i tempi di attuazione del programma, inteso come termine massimo per l'affidamento dei lavori, indicato per ciascun intervento, decorrente dalla data di trasferimento o di assegnazione dei fondi;

f) l'indicazione del responsabile del coordinamento delle attività programmatiche e del relativo referto di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

1. I programmi di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

2. Sulla base dei singoli programmi regolarmente pervenuti, il Ministro dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui alle precedenti disposizioni, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Decorsi inutilmente ulteriori sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge n. 253 del 1990, il bacino è escluso dal piano di ripartizione dei fondi di cui alla tabella *A*.

4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto del presente decreto. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'art. 12, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella contabilità speciale delle autorità di bacino. Le autorità di bacino o le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo un formato unificato adottato dal Ministero dei lavori pubblici, in assenza della quale si procede a norma del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 183 del 1989 e dell'art. 12, comma 8-*quinquies*, della legge n. 493 del 1993.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989 e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

1. Le somme attribuite nell'allegata tabella *A* a ciascun bacino sono iscritte sul capitolo 7749 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 3

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - DIFESA DEL SUOLO
LEGGE 23/12/1996,N. 662 (Finanziaria 1997)

Sulla quota 1997 sono state stralciate lire 30 miliardi e destinate al bacino dell'Arno
Riserva del 50% per i bacini dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno
Peso attribuito a: popolazione: 50% - superficie: 50%

TABELLA A	1997	1998	1998 *	1999	1999 *
	(IMPORTI IN MILIONI)				
Bacini di rilievo nazionale					
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA					
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE	16.967	13.395	*4.420*	13.395	*4.420*
ADIGE	15.999	12.631	*4.168*	12.631	*4.168*
PO	119.395	94.258	*31.105*	94.258	*31.105*
ARNO	44.056	11.097	*3.662*	11.097	*3.662*
TEVERE	32.635	25.764	*8.502*	25.764	*8.502*
LIRI - GARIGLIANO	4.528	3.575	*1.180*	3.575	*1.180*
VOLTURNO	7.916	6.250	*2.063*	6.250	*2.063*
TOTALE	241.496	166.970	*55.100*	166.970	*55.100*
Bacini di rilievo interregionale					
LEMENE	594	469	*155*	469	*155*
FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	2.000	1.580	*520*	1.580	*520*
RENO	5.450	4.302	*1.420*	4.302	*1.420*
CONCA - MARECCHIA	1.253	989	*326*	989	*326*
TRONTO	938	741	*245*	741	*245*
SANGRO	962	760	*250*	760	*250*
TRIGNO	819	647	*214*	647	*214*
SACCIONE	163	129	*43*	129	*43*
FORTORE	1.050	829	*274*	829	*274*
OFANTO	1.728	1.364	*450*	1.364	*450*
BRADANO	1.955	1.544	*510*	1.544	*510*
SINNI	675	533	*175*	533	*175*
MAGRA	1.204	950	*314*	950	*314*
FIORA	555	438	*145*	438	*145*
SELE	2.398	1.893	*625*	1.393	*625*
NOCE	358	282	*93*	282	*93*
LAO	357	282	*93*	282	*93*
TOTALE	22.459	17.732	*5.852*	17.732	*5.852*
Bacini di rilievo regionale					
VENETO	4.198	3.314	*1.094*	3.314	*1.094*
FRIULI - VENEZIA GIULIA	2.704	2.134	*704*	2.134	*704*
LIGURIA	6.003	4.739	*1.564*	4.739	*1.564*
EMILIA ROMAGNA	5.625	4.441	*1.466*	4.441	*1.466*
TOSCANA	10.591	8.361	*2.759*	8.361	*2.759*
MARCHE	7.860	6.206	*2.048*	6.206	*2.048*
LAZIO	5.405	4.267	*1.408*	4.267	*1.408*
ABRUZZO	6.564	5.182	*1.710*	5.182	*1.710*
MOLISE	1.235	975	*322*	975	*322*
CAMPANIA	16.242	12.823	*4.232*	2.323	*4.232*
PUGLIA	19.454	15.358	*5.068*	15.358	*5.068*
BASILICATA	2.979	2.352	*776*	2.352	*776*
CALABRIA	13.163	10.392	*3.429*	10.392	*3.429*
SICILIA	27.225	21.493	*7.092*	21.493	*7.092*
SARDEGNA	16.797	13.261	*4.376*	13.261	*4.376*
TOTALE	146.045	115.298	*38.048*	115.298	*38.048*
TOTALE BACINI	410.000	300.000	*99.000*	300.000	*99.000*
RISERVA SERVIZI TECNICI NAZIONALI	10.000	10.000		10.000	
TOTALE GENERALE	420.000	310.000		310.000	

* quota soggetta a riprogrammazione (33%)

97A10038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1997.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Besozzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 luglio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Besozzo (Varese) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Paola Traldi;

Considerato che la dott.ssa Paola Traldi è deceduta in data 11 ottobre e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La sig.ra Daniela Gaggi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Besozzo (Varese) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

97A9999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da undici membri anziché sedici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da quattro consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio Saverio Buda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, risulta composto dal sindaco e da undici consiglieri, anziché sedici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni.

A causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 e 12 giugno 1997, da tre membri del corpo consiliare e da ultimo, in data 6 ottobre 1997, da un altro consigliere, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga.

Il prefetto di Vibo Valentia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2089/Gab. del 31 ottobre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emilio Saverio Buda.

Roma, 24 novembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A10000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Rapolla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rapolla (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rapolla (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rapolla (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate, in data 16 settembre 1997, da dieci membri del corpo consiliare.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3576/13-4/Gab. del 17 settembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rapolla (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberico Gentile.

Roma, 24 novembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A10001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 1997, n. **427**.

Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'art. 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il comma 4 del suddetto articolo 9 che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in

modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3000 miliardi per l'anno 1997, lire 1500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1500 miliardi per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione» di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge, n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;

Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi della riscossione, è stata fissata a regime al 20% delle somme riscosse nell'anno precedente e che per l'anno 1997 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi;

Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1997, va determinata in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1996 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati;

Considerato che la compensazione prevista per i concessionari ed i commissari governativi della riscossione, dall'articolo 3 del presente decreto avviene in più soluzioni, ripartite nel tempo, essendo essa correlata ai versamenti dei singoli tributi di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, effettuati dai contribuenti e atteso che sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria relativi ai versamenti eseguiti negli anni precedenti, la compensazione dell'ammontare anticipato dai concessionari e dai commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi si raggiunge normalmente nell'arco di tempo compreso tra due e sei mesi.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;

Vista la nota n. 3-8488 del 4 dicembre 1997 con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La quota parte dei 3.000 miliardi di cui articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1997, è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa dell'amministrazione finanziaria operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1996 a livello nazionale, così come risulta dalla tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le somme come sopra indicate dovranno essere versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui agli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

Qualora, a seguito di modifica nella titolarità della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 1998, non sia avvenuto, da parte del concessionario o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi del precedente articolo 3, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui al predetto articolo 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 345

ALLEGATO A

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	Totale riscos. 1996	Ambito	Importo dovuto
ALESSANDRIA	139.072.574.743	Caralt S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Alessandria	L. 14.995.884.339
ASTI	52.399.220.047	B.P.N. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Asti	L. 5.650.090.571
BIELLA	71.526.957.240	B.P.N. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Biella	L. 7.712.591.644
CUNEO	190.871.419.509	G.E.C. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Cuneo	L. 20.581.237.788
NOVARA	136.737.569.063	B.P.N. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Novara	L. 14.744.105.904
TORINO	2.814.986.914.399	Conrit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Torino	L. 303.533.735.973
VERBANIA	50.487.659.005	B.P.N. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Verbania	L. 5.443.971.224
VERCELLI	50.004.678.342	B.P.N. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Vercelli	L. 5.391.892.501
AOSTA	49.165.267.559	Conrit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Aosta	L. 5.301.380.715
GENOVA	699.861.395.132	S.Paolo S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Genova	L. 75.464.487.185
IMPERIA	79.661.338.147	Sestri S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Imperia	L. 8.589.703.724
LA SPEZIA	79.470.274.859	C.R.La Spezia S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di La Spezia	L. 8.569.101.797
SAVONA	122.600.613.714	B.P.N. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Savona	L. 13.219.749.663

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	*Totale riscos. 1996*	*Ambito*	*Importo dovuto*
BERGAMO	354.739.714.127	BG Esat.S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Bergamo	L. 38.250.789.081
BRESCIA	401.674.205.402	Esatri S.p.A concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Brescia	L. 43.311.630.184
COMO	186.015.743.276	Rileno S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Como	L. 20.057.661.092
CREMONA	89.720.541.885	Loseri S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Cremona	L. 9.674.365.139
LECCO	83.297.001.389	Rileno S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Lecco	L. 8.981.729.150
LODI	82.926.253.697	Esatri S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Lodi	L. 8.941.752.257
MILANO	5.422.481.432.444	Esatri S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Milano	L. 584.694.031.442
MANTOVA	122.240.345.456	Cariverona S.p.A. concession. del servizio di riscossione per la provincia di Mantova	L. 13.180.902.744
PAVIA	127.520.907.105	Esatri S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Pavia	L. 13.750.293.882
SONDRIO	83.954.767.839	Ripoval S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Sondrio	L. 9.052.654.634
VARESE	230.644.815.966	Esatri S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Varese	L. 24.869.914.071
BOLZANO	220.117.089.809	C.R. BZ S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Bolzano	L. 23.734.732.932
TRENTO	264.178.320.196	Caritro S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Trento	L. 28.485.756.748

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	*Totale riscos. 1996*	*Ambito*	*Importo dovuto*
BELLUNO	66.003.325.592	Cariverona S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Belluno	L. 7.116.990.811
PADOVA	414.933.767.467	C.R. PD e RO S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Padova	L. 44.741.379.072
ROVIGO	59.515.888.023	C.R. PD e RO S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Rovigo	L. 6.417.464.944
TREVISO	265.331.274.041	Esamarca S.p.A. concession. del servizio di riscossione per la provincia di Treviso	L. 28.610.077.179
VENEZIA	252.502.387.265	Gerico S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Venezia	L. 27.226.767.043
VICENZA	270.717.956.900	Cariverona S.p.A. concession. del servizio di riscossione per la provincia di Vicenza	L. 29.190.911.131
VERONA	535.171.169.873	Cariverona S.p.A. concession. del servizio di riscossione per la provincia di Verona	L. 57.706.308.952
GORIZIA	41.679.590.285	C.R. Go S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Gorizia	L. 4.494.216.896
PORDENONE	93.389.549.946	Rolo Banca S.p.A. concession. del servizio di riscossione per la provincia di Pordenone	L. 10.069.986.063
TRIESTE	1.126.058.350.420	C.R. TS S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Trieste	L. 121.420.350.581
UDINE	181.962.790.730	S.F.E.T. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Udine	L. 19.620.640.294
BOLOGNA	910.762.458.982	Carisbo S p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Bologna	L. 98.205.476.674
FERRARA	129.958.177.646	Sifer S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Ferrara	L. 14.013.099.308

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	*Totale riscos. 1996*	*Ambito*	*Importo dovuto*
FORLÌ	131.129.917.929	Corit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Forli'	L. 14.139.445.439
MODENA	278.182.988.167	Gespro S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Modena	L. 29.995.848.738
PIACENZA	95.891.981.856	Padana Risc. S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Piacenza	L. 10.339.817.693
PARMA	200.703.782.561	SEIT PR S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Parma	L. 21.641.439.480
RAVENNA	147.012.044.418	Sorit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Ravenna	L. 15.851.979.577
REGGIO EMILIA	174.370.710.076	C.R. RE S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Emilia	L. 18.802.003.236
RIMINI	99.725.021.158	Corit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Rimini	L. 10.753.125.738
ANCONA	175.514.880.757	Ancona Tributi S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Ancona	L. 18.925.376.599
ASCOLI PICENO	83.240.375.359	Serit Picena S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Ascoli Piceno	L. 8.975.623.292
MACERATA	60.073.486.758	Serima S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Macerata	L. 6.477.589.567
PESARO	176.784.434.190	Serit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Pesaro	L. 19.062.269.703
AREZZO	91.214.356.489	B.Pop.Etruria e Lazio. conces. del servizio di riscossione per la provincia di Arezzo	L. 9.835.439.823
FIRENZE	853.231.337.433	C.R. FI S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Firenze	L. 92.002.024.654

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	*Totale riscos. 1996*	*Ambito*	*Importo dovuto*
GROSSETO	63.238.180.863	Banca MPS S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Grosseto	L. 6.818.831.447
LIVORNO	110.639.847.284	Banca MPS S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Livorno	L. 11.930.047.000
LUCCA	132.784.233.051	C.R. Lucca S.p.A. conces. del servizio di riscossione per la provincia di Lucca	L. 14.317.826.534
MASSA CARRARA	52.447.829.749	C.R. Firenze S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Massa Carrara	L. 5.655.332.046
PISA	147.184.677.092	Set Pisa S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Pisa	L. 15.870.594.171
PRATO	129.849.053.662	S.Paolo Risc. S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Prato	L. 14.001.332.713
PISTOIA	82.877.583.847	Get PT S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Pistoia	L. 8.936.504.296
SIENA	202.128.556.454	Banca MPS S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Siena	L. 21.795.069.659
PERUGIA	161.078.774.104	Sorit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Perugia	L. 17.368.763.542
TERNI	49.765.468.935	Serv.Risc.Trib. S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Terni	L. 5.366.099.086
FROSINONE	91.901.275.041	Banca di Roma S.p.A. conces. del servizio di riscossione per la provincia di Frosinone	L. 9.909.508.713
LATINA	76.605.185.906	Banca MPS S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Latina	L. 8.260.165.670
RIETI	28.336.739.484	Cariri S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Rieti	L. 3.055.487.170

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	*Totale riscos. 1996*	*Ambito*	*Importo dovuto*
ROMA	4.595.691.803.502	Banca MPS S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Roma	L. 495.543.157.008
VITERBO	60.329.160.655	Seal S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Viterbo	L. 6.505.158.311
AVELLINO	58.961.333.948	G.E.I. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Avellino	L. 6.357.668.620
BENEVENTO	32.517.574.977	SA.RI. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Benevento	L. 3.506.297.300
CASERTA	103.845.635.779	Banco Napoli Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Caserta	L. 11.197.442.386
NAPOLI	559.070.114.332	Banco Napoli Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Napoli	L. 60.283.278.621
SALERNO	147.706.148.092	E.T.R. S.p.A. Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Salerno	L. 15.926.823.222
L'AQUILA	70.667.588.581	Gerit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di L'Aquila	L. 7.619.927.846
CHIETI	79.016.054.461	Soget. S.p.A. Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Chieti	L. 8.520.124.229
PESCARA	73.866.056.192	MPS SE.RI.T. S.p.A.concess. del servizio di riscossione per la provincia di Pescara	L. 7.964.811.447
TERAMO	79.343.412.327	Caralt S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per Provincia di Teramo	L. 8.555.422.494
CAMPOBASSO	39.511.598.300	SET BMP S.p.A. concession. del servizio di riscossione per la provincia di Campobasso	L. 4.260.447.175
ISERNIA	14.930.669.963	S.R.T. S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Isernia	L. 1.609.940.711

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	*Totale riscos. 1996*	*Ambito*	*Importo dovuto*
BARI	309.498.654.083	Sesit Puglia S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Bari	L. 33.372.546.875
BRINDISI	51.427.201.687	Sesit Puglia S.p.A. concess. del servizio di riscossione per la provincia di Brindisi	L. 5.545.280.008
FOGGIA	112.380.413.782	Gema S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Foggia	L. 12.117.728.388
LECCE	114.452.061.677	Sobarit S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Lecce	L. 12.341.109.542
TARANTO	54.312.582.898	Soget S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Taranto	L. 5.856.404.203
MATERA	31.663.579.022	Ritrimat S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Matera	L. 3.414.212.828
POTENZA	54.167.907.648	SEM S.p.A. concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Potenza	L. 5.840.804.195
COSENZA	93.703.523.953	E.T.R. S.p.A. Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Cosenza	L. 10.103.841.177
CATANZARO	55.507.507.863	E.T.R. S.p.A. Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Catanzaro	L. 5.985.250.287
CROTONE	15.400.332.816	E.T.R. S.p.A. Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Crotone	L. 1.660.583.405
REGGIO CALABRIA	56.285.785.461	E.T.R. S.p.A. Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Calabria	L. 6.069.170.217
VIBO VALENTIA	14.592.230.916	E.T.R. S.p.A. Commiss. gover. del servizio di riscossione per la provincia di Vibo Valentia	L. 1.573.447.586
AGRIGENTO	13.672.881.002	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Agrigento	L. 1.474.316.144

Uffici I.V.A. e Registro
Ammontare complessivo delle riscossioni suddivise per provincia
*** Anno 1996 ***

Provincia	*Totale riscos. 1996*	*Ambito*	*Importo dovuto*
CALTANISSETTA	14.944.188.632	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Caltanissetta	L. 1.611.398.399
CATANIA	38.701.753.878	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Catania	L. 4.173.123.464
ENNA	5.526.308.130	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Enna	L. 595.889.432
MESSINA	26.861.115.873	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Messina	L. 2.896.373.980
PALERMO	70.086.884.079	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Palermo	L. 7.557.311.779
RAGUSA	17.102.059.502	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Ragusa	L. 1.844.076.783
SIRACUSA	21.085.456.674	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Siracusa	L. 2.273.597.581
TRAPANI	15.996.281.743	M.P.S. Serit S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Trapani	L. 1.724.843.243
CAGLIARI	127.036.285.172	B.P.S. Riscos. S.p.A. conces. del servizio di riscossione per la provincia di Cagliari	L. 13.698.038.185
NUORO	21.473.867.191	B.P.S. Risc. S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Nuoro	L. 2.315.479.017
ORISTANO	19.113.727.394	B.P.S. Risc. S.p.A. Com. gov. del servizio di riscossione per la provincia di Oristano	L. 2.060.990.428
SASSARI	101.442.545.731	B.P.S. Riscos. S.p.A. conces. del servizio di riscossione per la provincia di Sassari	L. 10.938.322.567

3.000.000.000.000 Totale importo dovuto

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente delal Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

In particolare il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra menzionato, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare entro il 15 dicembre di ogni anno il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il successivo comma 2 prescrive che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

— Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

— Per il comma 4 dell'art. 9 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, sopra citato, si veda in nota all'art. 1.

— Per gli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, vedasi nota all'art. 3.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 79/1997 è il seguente: «4. Per il triennio 1997/1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato, pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, ed ulteriori 1.500 miliardi e lire 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 237/1997 è il seguente: «Art. 2. — 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni né prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella *A* allegata a testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1».

«Art. 4. — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati».

97G0463

DECRETO 24 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito. con modificazioni. con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o rirregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia n. 4/12986 del 27 ottobre 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Agrigento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata nei giorni 3 e 4 novembre 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 3 E 4 NOVEMBRE 1997

Regione Sicilia:

Ufficio del territorio di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A10003

DECRETO 2 dicembre 1997.

Accertamento dell'irregolare funzionamento del registro successioni e AA.GG. di Firenze.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 926/Segr. del 27 novembre 1997 con la quale il direttore dell'Ufficio del registro successioni e AA.GG. di Firenze ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, per assemblea del personale indetta dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL nel giorno 24 novembre 1997 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del registro successioni e AA.GG. di Firenze è accertato nel giorno 24 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 dicembre 1997

Il direttore regionale: FIORENZA

97A9886

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 1997.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costrut-

tivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziameuti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati;

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1997 . . . . L. 28.518.000.000

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1997 . . . . L. 100.000.000.000
esercizio finanziario 1998 . . . . » 150.000.000.000
esercizio finanziario 1999 . . . . . . » 148.390.000.000

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1997;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Modena c.c., Agrigento c.c., Volterra c.r., Firenze c.c., Messina c.c., Vicenza c.c., Paola c.c., Brescia c.c., Foggia c.c., Pescara c.c., Torino c.c. «Le Vallette», Perugia nuova c.c.;

Considerato che è necessario procedere all'assegnazione dei fondi per la ristrutturazione dell'istituto per minorenni di Nisida e per la costruzione di una struttura per minori in Bari;

Considerato che si rende necessario prevedere lo stralcio delle seguenti opere a suo tempo previste in programma: Noto — ristrutturazione casa reclusione, Napoli Secondigliano — ampliamento sezione semilibertà;

Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 1996, n. 663, occorre necessariamente procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 13 maggio 1997;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria la ristrutturazione della casa di reclusione di Noto e l'ampliamento della sezione di semilibertà della casa circondariale di Napoli Secondigliano.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:

Modena c.c.	L.	34.163.445
Agrigento n.c.c.	»	67.000.000
Volterra c.r.	»	10.332.718
Firenze c.c.	»	80.000.000
Messina c.c.	»	1.567.957
Vicenza c.c.	»	1.169.559.728
Paola c.c.	»	90.000.000
Brescia c.c.	»	32.246.342
Foggia c.c.	»	5.975.130
Pescara c.c.	»	30.879.963
Torino c.c. «Le Vallette»	»	95.288.120
Perugia n.c.c.	»	235.624.950

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Perugia c.c. c.r. . . . . L. 30.000.000.000

Sono approvate le seguenti rimodulazioni finanziarie degli impegni di spesa nel triennio 1997-1999 per il completamento dell'adeguamento o della ristrutturazione di istituti esistenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Perugia c.c. c.r. . . .	L.	18.000.000.000	- anno 1997
	»	10.500.000.000	- anno 1998
	»	3.500.000.000	- anno 1999
	L.	32.000.000.000	
Ancona c.c. (ex c.p.m.)	L.	8.100.000.000	- anno 1997
Massa c.r.	»	5.550.000.000	- anno 1997
Roma Rebibbia c.c. - IV stellare	»	5.000.000.000	- anno 1997
	»	7.700.000.000	- anno 1998
	»	5.080.000.000	- anno 1999
	L.	17.780.000.000	
Verbania scuola . . .	L.	1.900.000.000	- anno 1997
Trieste c.c.	»	540.000.000	- anno 1997
Palermo Pagliarelli c.c.	»	2.000.000.000	- anno 1999
Milano Bollate c.c.	L.	60.000.000.000	- anno 1997
	»	50.000.000.000	- anno 1998
	»	50.000.000.000	- anno 1999
	L.	160.000.000.000	
Reggio Calabria c.r.	L.	21.800.000.000	- anno 1998
	»	27.308.000.000	- anno 1999
	L.	49.108.000.000	
Marsala c.c.	L.	10.000.000.000	- anno 1997
	»	25.000.000.000	- anno 1998
	»	20.800.000.000	- anno 1999
	L.	55.800.000.000	
Favignana c.r.	L.	10.000.000.000	- anno 1997
	»	35.000.000.000	- anno 1998
	»	39.450.000.000	- anno 1999
	L.	84.450.000.000	
Bari istituto per minori	L.	1.000.000.000	- anno 1997
Nisida istituto per minori	L.	3.000.000.000	- anno 1997

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996 risulta di L. 5.680.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1997

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
AYALA

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 261

97A10002

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 dicembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 50.295 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 dicembre 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 10 dicembre 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 dicembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 dicembre 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i Servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10024

DECRETO 4 dicembre 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 dicembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 50.295 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18»);

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvedrà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 10 dicembre 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca mede-

sima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 dicembre 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 dicembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 dicembre 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i Servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10025

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPENTENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseurin und medizinische Bademeisterin» conseguito dalla sig.ra Rosa Gurschler, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseurin und medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania, in data 2 maggio 1997, dalla sig.ra Rosa Gurschler, nata a Merano (Italia) in data 3 novembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A9932

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;.

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 luglio 1997 al 15 agosto 1997 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

grandinate del 5 luglio 1997, del 15 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aviano, Budoia, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo;

grandinate del 5 luglio 1997, del 15 agosto 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Sequals, Spilimbergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9991

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;.

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 26 giugno 1997 al 28 giugno 1997 nella provincia di Verona;

grandinate dal 5 luglio 1997 all'11 luglio 1997 nella provincia di Venezia;

grandinate dal 5 luglio 1997 al 20 luglio 1997 nella provincia di Treviso;

grandinate 18 luglio 1997 nella provincia di Vicenza;

grandinate dal 18 luglio 1997 al 29 luglio 1997 nella provincia di Padova;

tromba d'aria dal 20 luglio 1997 al 21 luglio 1997 nella provincia di Rovigo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

grandinate del 18 luglio 1997, del 20 luglio 1997, del 29 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agna, Arre, Borgoricco, Candiana, Castelbaldo, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Tombolo, Villanova di Camposampiero;

grandinate del 18 luglio 1997, del 20 luglio 1997, del 29 luglio 1997 - providenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Galliera Veneta, Tombolo;

Rovigo:

tromba d'aria del 20 luglio 1997, del 21 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Gavello, Porto Tolle, Villanova Marchesana;

tromba d'aria del 20 luglio 1997, del 21 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Villanova Marchesana;

Treviso:

grandinate del 5 luglio 1997, del 20 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cappella Maggiore, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Orsago, San Fior, Sarmede, Vittorio Veneto;

Venezia:

grandinate del 5 luglio 1997, dell'11 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Venezia;

Verona:

piogge persistenti del 26 giugno 1997, del 28 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Sant'Anna D'Alfaedo;

Vicenza:

grandinate del 18 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Breganze, Bressanvido, Carrè, Fara Vicentino, Mason Vicentino, Piovene Rocchette, Pozzoleone, Sandrigo, Santorso, Schiavon, Tezze sul Brenta;

grandinate del 18 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Breganze, Pozzoleone, Sandrigo, Schiavon, Tezze sul Brenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9992

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;.

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 19 novembre 1996 all'11 gennaio 1997 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 all'11 gennaio 1997 nella provincia di Avellino;

grandinate 20 agosto 1997 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture internazionali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle prodduzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

piogge alluvionali dal 19 novembre 1996 all'11 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Contrada, Forino Grottolella, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Ospedaletto D'Alpinolo, Roccabascerana, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Solofra;

piogge alluvionali dal 9 gennaio 1997 all'11 gennaio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Castel Baronia, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli;

Salerno:

grandinate del 20 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Felitto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9993

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone e Roma.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 16 agosto 1997 al 29 agosto 1997 nella provincia di Frosinone;

grandinate 20 agosto 1997 nella provincia di Roma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Frosinone:

grandinate del 16 agosto 1997, del 29 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Arpino;

Roma:

grandinate del 20 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9994

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 giugno 1997 nella provincia di Pavia;

grandinate dal 16 giugno 1997 al 17 giugno 1997 nella provincia di Pavia;

grandinate 18 giugno 1997 nella provincia di Mantova;

grandinate 24 giugno 1997 nella provincia di Mantova;

piogge alluvionali dal 30 giugno 1997 al 14 luglio 1997 nella provincia di Mantova;

grandinate 4 luglio 1997 nella provincia di Cremona;

grandinate 9 luglio 1997 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cremona:

grandinate del 4 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cumignano sul Naviglio, Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo;

Mantova:

grandinate del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Revere, Sermide;

grandinate del 24 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Ostiglia, Revere, Serravalle a Po;

piogge alluvionali del 30 giugno 1997, del 14 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio;

Pavia:

grandinate del 16 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art 3, comma 2, lettera *d),* nel territorio dei comuni di Costa De' Nobili, Mezzana Bigli, San Zenone al Po, Sannazzaro De' Burgondi, Spessa, Zerbo;

grandinate del 16 giugno 1997, del 17 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e),* nel territorio dei comuni di Retorbido Rivanazzano, Voghera;

Sondrio:

grandinate del 9 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castione Andevenno, Sondrio:

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 luglio 1997.

Approvazione delle deliberazioni del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri, adottate in data 28 giugno 1997 e 26 luglio 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti lo statuto ed il regolamento di esecuzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), approvati in data 11 luglio 1995, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che impone di «assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio»;

Visto l'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che «allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio» e «la stabilità delle rispettive gestioni», consente agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di adottare «provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate»;

Esaminate le delibere assunte dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 28 giugno 1997 e 26 luglio 1997;

Considerato che le suindicate delibere sono state adottate sulla base delle risultanze del bilancio tecnico-attuariale al 31 dicembre 1996, redatto nel mese di luglio 1997;

Vista la richiesta formulata dalla Associazione in parola con le note n. 22861/AA.GG. del 3 luglio 1997 e n. 138/DIR/97 del 28 luglio 1997;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione delle citate delibere;

Decreta:

È approvata, nel testo allegato, la delibera assunta dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, in data 26 luglio 1997, concernente le modificazioni all'art. 49, comma 8, del regolamento di esecuzione, approvato in data 11 luglio 1995, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

È, altresì, approvata, nel testo allegato, la delibera assunta dal comitato del delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 28 giugno 1997, confermata con la citata delibera del 26 luglio 1997, concernente modificazioni ed integrazioni agli articoli 36 e 49 del surrichiamato regolamento di esecuzione dell'Associazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Riunione del 28 giugno 1997

IL COMITATO DEI DELEGATI
DELLA ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Su proposta del consiglio di amministrazione;

Viste le conclusioni dei lavori della commissione di studio delle norme statutarie e regolamentari in materia di previdenza, istituita nella riunione del 5 ottobre 1996;

Visti lo statuto ed il Regolamento di esecuzione dell'Associazione, adottati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto dell'11 luglio 1995;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che impone «l'adozione di provvedimenti» per assicurare l'equilibrio di bilancio secondo le indicazioni fornite dal bilancio tecnico;

Visto l'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al fine di «assicurare l'equilibrio di bilancio» e la «stabilità della gestione», impone l'adozione di «provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico»;

Ritenuto necessario adottare particolari interventi con carattere di priorità;

Considerato che, in particolare per la natura privatizzata dell'associazione e per il sistema previdenziale «a ripartizione» vigente, l'equilibrio del fondo può essere assicurato attraverso un ordinato, equo e duraturo rapporto tra contribuzioni e prestazioni;

Ritenuto infatti che solo attraverso una adeguata programmazione del rapporto contributi prestazioni è possibile impedire che si debba ricorrere a drastici interventi sul versante contributivo e su quello prestazionale per correggere le periodiche oltre che fisiologiche modificazioni nell'equilibrio del fondo;

Considerato che detta programmazione consente di ripartire, con maggiore equità, tra le diverse generazioni di iscritti, gli oneri necessari ad assicurare l'equilibrio del fondo nonché le prestazioni pensionistiche da esso derivabili;

Ritenuto che nell'approvare i primi necessari correttivi al vigente ordinamento, si debba attentamente valutare l'incidenza che deriva all'equilibrio del fondo ed alla corrispondenza tendenziale che deve comunque sussistere tra contributi e prestazioni, dalla coesistenza del preesistente ordinamento con l'attuale sistema introdotto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 414;

Avuto presente che, in dipendenza di tale coesistenza, sono possibili anomalie nel versante delle prestazioni che possono arrecare pregiudizio all'equilibrio del fondo e che appaiono, peraltro fortemente lesive del principio di equità;

Ritenuto, alla luce di quanto fin qui esposto, di dover provvedere con la necessaria tempestività ad introdurre opportuni correttivi:

a) sulle aliquote contributive e sulle relative fasce di reddito;

b) sui coefficienti di rendimento dei trattamenti pensionistici e sul periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile;

c) sui tempi di maturazione dei supplementi di pensione;

d) in materia di determinazione di limiti massimi per i trattamenti pensionistici e per la loro rivalutazione;

e) in materia di gradualità per il raggiungimento del nuovo periodo minimo di riferimento per la determinazione della base imponibile;

Delibera:

di apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della Associazione:

I - Le lettere *a)* e *b)* dell'art. 36, comma 1, sono sostituite ed integrate dalle seguenti:

a) sul reddito sino a L. 63.600.000, 6 per cento;

b) sul reddito da L. 63.600.001, sino a L. 100.000.000, 3 per cento;

c) sul reddito superiore a L. 100.000.000, 2 per cento.

II - I commi 2 e 5 dell'art. 49, sono sostituiti dai seguenti:

Comma 2 (due): La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

Comma 5 (cinque): Se la media di cui al comma 2 è superiore a L. 53,9 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta:

a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito superiore a L. 53,9 milioni fino a L. 85 milioni;

b) allo 0,65 per cento per lo scaglione di reddito superiore a L. 85 milioni.

III - Il comma 7 dell'art. 49 viene così sostituito:

Comma 7 (sette): (Supplementi di pensione). Coloro che dopo il conseguimento della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un primo supplemento della pensione al compimento di un quinquennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza della pensione. Dopo la liquidazione del primo supplemento, i pensionati hanno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi di pensione al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Il pensionato, o i suoi aventi causa, hanno, altresì, diritto alla liquidazione di un ultimo supplemento di pensione in proporzione al periodo di iscrizione e di contribuzione, senza che si tenga conto del compimento o meno del primo quinquennio o dei successivi bienni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione definitiva, per qualsiasi causa, dell'esercizio della professione. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione e dei precedenti supplementi. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 41.

IV - All'art. 49 del regolamento di esecuzione, vengono inseriti i seguenti commi:

Comma 9 (nove): Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato, con riferimento alle anzianità maturate prima dell'assunzione della presente delibera, secondo le percentuali stabilite dai pre vigenti commi 2 e 5. Tenuto conto dei versamenti effettuati dagli iscritti fino al 31 dicembre 1991, ed altresì ai fini dell'equilibrio previsto dall'art. 3, comma 12, primo periodo legge n. 335/1995, il trattamento pensionistico complessivamente liquidato non può superare gli importi di cui alla seguente tabella:

Massimali di pensione per anno di calendario

1997-1998 - 130.000.000
1999 - 135.200.000
2000 - 140.608.000
2001 - 146.232.320
2002 - 152.081.613
2003 - 158.164.877
2004 - 164.491.472
2005 - 171.071.131
2006 - 177.913.977
2007 - 185.030.536
2008 - 192.431.757
2009 - 200.129.027
2010 - 208.134.188
2011 - 216.459.556
2012 - 225.117.938
2013 - 234.122.656
2014 - 243.487.562
2015 - 253.227.064
2016 - 263.356.147
2017 - 273.890.393
2018 - 284.846.009
2019 - 296.239.849
2020 - 308.089.443
2021 - 320.413.021
2022 - 333.229.541
2023 - 346.558.723
2024 - 360.421.072
2025 - 374.837.915
2026 - 389.831.431.

Comma 10 (dieci): La tabella di cui al precedente comma è suscettibile di revisione ogni cinque anni, in ragione della conservazione dell'equilibrio del fondo. Tutti gli importi di cui al precedente comma sono rivalutati, con cadenza annuale, con i medesimi criteri di perequazione previsti per le pensioni.

Comma 11 (undici): Ai fini del raggiungimento dei quindici anni di cui al precedente comma 2 si applica la seguente tabella:

triennio 1° luglio 1997 - 30 giugno 2000: 12 anni su 17 anni;

triennio 1° luglio 2000 - 30 giugno 2003: 14 anni su 19 anni;

dal 1° luglio 2003: 15 anni su 20 anni.

V - Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di assunzione della presente delibera.

VI - Le disposizioni in materia di contributi di cui alla presente deliberazione, hanno effetto dal 1° gennaio 1998.

Hanno effetto dalla data della presente deliberazione le disposizioni in materia di pensioni in essa contenute.

Il direttore generale: PIZZI

Riunione del 26 luglio 1997

IL COMITATO DEI DELEGATI
DELLA ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Su proposta del consiglio di amministrazione;

Vista la propria precedente deliberazione del 28 giugno 1997, recante integrazioni e modifiche del regolamento di esecuzione dell'Associazione;

Avuto presente che nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di detta deliberazione da parte dei Ministeri vigilanti è stato espresso, per le vie brevi, l'avviso che, al fine di assicurare certezza giuridica alla deliberazione medesima, si rende necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento di esecuzione della Associazione, nel senso di consentire la efficacia degli atti modificativi delle norme regolamentari in materia di trattamenti pensionistici dalla data del decreto di approvazione della deliberazione anzichè dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Ritenuto pertanto di dover apportare modificazioni in tal senso all'art. 49, comma 8 del regolamento di esecuzione dell'Associazione;

Delibera:

I - Il comma 8 dell'art. 49 del regolamento di esecuzione viene così sostituito:

Comma 8 (otto): «Ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano e laddove se ne ravvisi la necessità, il Comitato dei delegati della Cassa può variare la percentuale di cui al comma 2 con delibera avente efficacia giuridica dalla data del decreto di approvazione. In tal caso devono essere adeguatamente variate le percentuali di cui al comma 5.».

II - Di confermare la propria precedente deliberazione del 28 giugno 1997 di cui in premessa.

Il presidente: SARINO

97A10039

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Shaking Hands», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Shaking Hands», con sede in Cosenza, costituita in data 19 gennaio 1994, con atto notaio Stefania Lanzillotti, repertorio n. 32500, registro società n. 8804, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3531/000000.

Cosenza, 27 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9907

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa Migliano», in Celico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa Migliano», con sede in Celico, costituita in data 13 giugno 1994, con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 67757, registro società n. 8970, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3465/269735.

Cosenza, 27 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9908

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Service OK», in Fagnano Castello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Service OK», con sede in Fagnano Castello, costituita in data 19 maggio 1993, con atto notaio Claudio Cristofaro, repertorio n. 32153, registro società n. 8522, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3403/264034.

Cosenza, 27 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9909

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Coop. La Nuova Fattoria Silana», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Coop. La Nuova Fattoria Silana», con sede in Spezzano Sila, costituita in data 22 maggio 1992, con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 62449, registro società n. 8145, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3344/260595.

Cosenza, 27 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9910

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Umanità e progresso», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Umanità e progresso», con sede in Cosenza, costituita in data 22 dicembre 1986, con atto notaio Armando Pantano, repertorio n. 106962, registro società n. 5714, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2795/228410.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9905

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Eikon», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Eikon», con sede in Cosenza, costituita in data 8 aprile 1987, con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 15657, registro società n. 5819, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2779/227014.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9906

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 novembre 1997.

Approvazione progetto esecutivo 2° lotto dei lavori: «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi». (Ordinanza n. 88).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con ordinanza del commissario governativo n. 7/1995, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, da realizzarsi in due distinti lotti, per l'importo complessivo di L. 20.000.000.000, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3: «Presidente E.A.F. per collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1701/8;

Atteso che su tale contabilità sono riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'«Ente»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Vista la propria precedente ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi 2° lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 14.300.000.000;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'«Ente» assunta in data 8 settembre 1997 con il numero 385/1997, di adozione del progetto esecutivo del 2° lotto dell'opera «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi», redatto dall'impresa «IGECO S.r.l.» di Galugnano (Lecce), aggiudicataria dell'opera con un ribasso sulla base d'asta pari al 22,88%, corrispondente a L. 2.306.269.216, che presenta il seguente quadro economico:

	in lire	in lire
A) *Lavori a base d'appalto:*		
A1) Condotta di collegamento	9.879.847.973	
A2) Compenso a corpo	200.000.000	
A3) Sommano lavori lordi	10.079.847.973	
A4) A dedurre ribasso d'asta 22,88%	2.306.269.216	
A5) Restano i lavori al netto		7.773.578.757
A/b) Importo netto progetto esecutivo:		
A/bl - Condotta di collegamento	7.573.578.757	
A/b2 - Compenso a corpo	200.000.000	
Somma progetto esecutivo		7.773.578.757
A/c) Maggiorazioni per modifiche costruttive:		
A/cl - Attraversam. canale Molentargius con tubo guaina	104.785.656	
A/cl - Attraversam. via Colombo con spingitubo	119.030.782	
A/cl - Attraversam. via Fiume con spingitubo	85.125.264	
Somma le maggiorazioni		308.941.702
Sommano al netto i lavori		8.082.520.459
B) *Somme a disposizione:*		
B1) Espropriazioni	1.297.072.000	
B2) Oneri di allaccio telefonico	20.000.000	
Sommano		1.317.072.000
C) *Imprevisti*		763.024.194
D) *Spese generali*		
D1) Spese generali		1.055.221.992
E) *I.V.A. 19%*		
E1) - su A/B	1.476.979.964	
E2) - su A/C	58.698.923	
E3) - su B/2	3.800.000	
E4) - su D	200.492.178	
Sommano		1.739.971.065
IMPORTO COMPLESSIVO		12.957.809.710

Visto il voto n. 408 dell'8 ottobre 1997 con il quale il comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici ha espresso il competente parere ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che in sede di progettazione esecutiva l'intervento è stato adeguato alle prescrizioni della provincia di Cagliari per il passaggio all'interno delle aree scolastiche di Pitz'e Serra; alle richieste formulate dal comune di Quartu Sant'Elena per la realizzazione degli attraversamenti di viale Colombo e di via Fiume con il sistema dello spingitubo; per l'attraversamento del canale di Molentargius (richiesto dalle Saline di Stato) attraverso la realizzazione di un tubo camicia, comportando maggiori oneri per un importo complessivo di L. 308.941.702;

Atteso altresì che nella stima generale vengono rideterminate le somme a disposizione dell'Amministrazione per le espropriazioni in virtù della nuova destinazione urbanistica di alcuni terreni interessati dalla condotta per complessive L. 1.297.072.000. Tutto ciò a parità di mappali interessati e quindi a parità di compensi per l'impresa;

Atteso che con la citata ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, contestualmente all'approvazione commissariale del progetto definitivo dell'opera di che trattasi, si è proceduto ad approvare il quadro economico relativo, nonché ad esplicitare nel dispositivo della stessa ai paragrafi 7 ed 8 dell'art. 2 che: «... Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo ...»;

Viste le economie conseguite ammontanti a L. 1.342.190.290;

Visto l'art. 26, 2° comma, della legge regionale n. 37/1996, in base al quale l'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore degli enti concessionari di opere pubbliche di interesse generale, deve essere incrementato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Visto l'atto di determinazione commissariale n. 14 del 1° luglio 1996 con il quale è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo complessivo pari a L. 14.300.000.000 sul capitolo relativo all'intervento di

che trattasi nonché al primo versamento all'Ente della somma di L. 1.787.500.000 in conformità alla predetta ordinanza n. 44/1996;

Considerata la necessità di provvedere al disimpegno della somma costituente le economie realizzate, pari a L. 1.342.190.290;

Atteso pertanto, che deve provvedersi all'approvazione del progetto delle opere sopra citate al fine di procedere alla loro realizzazione per mezzo dell'Ente, previsto quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto

1. Tenuto conto del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - II lotto» dell'importo complessivo di L. 12.957.809.710 così ripartito (in comparazione con il quadro economico approvato con il progetto definitivo di cui all'ordinanza n. 44/1996:

	Definitivo	Riduz./aum.	Esecutivo
A) *Lavori a base d'appalto:*			
A1) Condotta di collegamento	9.879.847.973		9.879.847.973
A2) Compenso a corpo	200.000.000		200.000.000
A3) Sommano lavori lordi	10.079.847.973		10.079.847.973
A4) A dedurre ribasso d'asta 22,88%		−2.306.269.216	
A5) Restano i lavori al netto			7.773.578.757
A/b) Importo netto progetto esecutivo:			
A/b1 - Condotta di collegamento			7.573.578.757
A/b2 - Compenso a corpo			200.000.000
Somma progetto esecutivo			7.773.578.757
A/c) Maggiorazioni per modifiche costruttive:			
A/c1 - Attraversamento canale Molentargius con tubo guaina		104.785.656	
A/c1 - Attraversamento via Colombo con spingitubo		119.030.782	
A/c1 - Attraversamento via Fiume con spingitubo		85.125.264	
Somma le maggiorazioni		308.941.702	
Sommano al netto i lavori			8.082.520.459
B) *Somme a disposizione:*			
B1) Espropriazioni	462.934.726	834.137.274	1.297.072.000
B2) Oneri per concessioni varie (attraversamenti ecc.)	20.000.000		20.000.000
Sommano		1.317.072.000	
C) *Imprevisti*	763.024.194		763.024.194
D) *Spese generali*	1.055.221.992		1. 055.221.992
E) *IVA 19%:*			
E1) - su A/B			1.476.979.964
E2) - su A/C			58.698.923
E3) - su B/2			3.800.000
E4) - su D			200.492.178
Sommano	1.918.971.114	−179.000.049	1.739.971.065
IMPORTO COMPLESSIVO	14.300.000.000	1.342.190.290	12.957.809.710

2. È confermata con riferimento ai lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge, di cui all'art. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996.

3. Restano fermi i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2539, già fissati con la citata ordinanza n. 44 del 18 giugno 1996, nonché tutte le disposizioni contenute nell'art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della medesima ordinanza.

Art. 2.

Realizzazione dell'opera e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di realizzare il 2° lotto dell'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi», secondo il progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza (art. 1).

2. Per l'esecuzione dell'intervento, è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1701/8, ed intestata a «Presidente E.A.F. per collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi» l'importo complessivo di L. 12.957.809.710.

Atteso che in attuazione della più volte citata ordinanza n. 44/1996, è stata già accreditata all'«Ente» la somma di L. 1.787.500.000, quale primo versamento per i lavori di realizzazione dell'intervento di che trattasi, la residua somma di L. 11.170.309.710, verrà accreditata all'«Ente» con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 2.792.577.427 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 3.351.092.913 per spese sostenute nella misura di L. 2.234.061.942;

L. 3.351.092.913 per spese sostenute nella misura di L. 5.585.154.855;

L. 1.675.546.457 per spese sostenute nella misura di L. 8.936.247.768.

3. Con successivo atto di determinazione del subcommissario, sarà conseguentemente disposto il disimpegno dell'importo pari a L. 1.342.190.290 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza di affidamento dei lavori n. 44/1996 più volte citata nonché dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 18 novembre 1997

Il commissario governativo: PALOMBA

97A10026

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di ingegneria - scuola di specializzazione in ingegneria clinica;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1996, n. 283) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente all'approvazione dei nuovi ordinamenti di otto scuole di specializzazione dei settori di ingegne-

ria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione in adeguamento all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 563 al n. 568 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in ingegneria clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN INGEGNERIA CLINICA

Art. 563. — È istituita la scuola di specializzazione in ingegneria clinica presso l'Università di Trieste.

La scuola ha sede presso la facoltà di ingegneria, la quale concorre al suo funzionamento. L'afferenza al dipartimento e/o istituto è indicata nel regolamento didattico di Ateneo.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'ingegneria clinica. Tali ingegneri dovranno sovraintendere ai servizi di ingegneria clinica, coordinando opportunamente il lavoro di personale tecnico allo scopo di effettuare la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presidi ospedalieri), di curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico, e di collaborare con gli operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali.

La scuola rilascia il titolo di «Specialista in ingegneria clinica».

Art. 564. — Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno trecento ore di insegnamento all'anno, di cui duecento ore di lezioni teoriche e cento ore di attività pratiche guidate. In aggiunta a tali ore, lo specializzando deve svolgere un tirocinio pratico di almeno duecento ore complessive presso enti pubblici o privati riconosciuti dal consiglio della scuola.

Art. 565. — Il numero massimo degli iscritti a ciascun anno di corso della scuola viene fissato in 12 per ciascun anno di corso per un totale di 24 specializzandi.

Art. 566. — È titolo di ammissione al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola il diploma di laurea in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che sia accettato dalle competenti autorità accademiche italiane (consiglio della scuola e senato accademico) come equipollente al diploma di laurea in ingegneria, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola.

Art. 567. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Art. 568. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 567, il consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui all'art. 564, i seguenti vincoli di area disciplinare (numero minimo per la somma delle ore di lezioni teoriche e delle ore di attività pratiche guidate):

Area disciplinare *A*: elettrica - elettronica, ore complessive 110;

Area disciplinare *B*: bioingegneria, ore complessive 110;

Area disciplinare *C*: meccanica - chimica - impianti, ore complessive 110;

Area disciplinare *D*: informatica - sistemi - statistica, ore complessive 110;

Area disciplinare *E*: economico - gestionale, ore complessive 70;

Area disciplinare *F*: medica - biologica, ore complessive 90.

Art. 569. — Gli studenti, qualora non abbiano già superato analoga verifica nel corso degli studi universitari, dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco, conoscenza da accertarsi secondo le modalità precisate dal consiglio della scuola.

Art. 570. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonché l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 571. — Su proposta del consiglio della scuola verranno attuate e riconosciute attività inerenti alla specializzazione da svolgersi presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 ottobre 1997

Il rettore: DELCARO

97A9681

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 relativo all'approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista l'approvazione del M.U.R.S.T in data 17 ottobre 1997 relativamente alla modifica di statuto della facoltà di medicina e chirurgia per l'istituzione dei diplomi universitari:

in tecnico sanitario di radiologia medica;

in igienista dentale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 50 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei diplomi universitari per igienista dentale e per tecnico sanitario di radiologia, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi.

Tabella XVIII/*ter*-03

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER IGIENISTA DENTALE

Art. 51 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — 1.1. L'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «igienista dentale».

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «igienista dentale».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni oro-dentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669.

Art. 52 *(Ordinamento didattico).* — 2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, come riportato nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici; di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

Sono settori non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive, F13A Materiali dentari, F13B Malattie odontostomatologiche, F21X Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I Anno - I semestre.

Area *A* - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di chimica medica e propedeutica biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A.3 - Corso integrato di anatomo-fisiologia ed istologia:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E13X Biologia applicata.

A.4 - Corso integrato di microbiologia ed elementi di patologia generale:

settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale.

A.5 - Corso integrato di psicologia e pedagogia:

settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

A.6 - Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area *B* - Didattico-organizzativa della fisio-patologia medica e speciale odontostomatologica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della patologia umana integrati con le singole patologie del cavo orale sotto l'aspetto preventivo e diagnostico; deve apprendere i primi elementi teorici ed applicati di igiene del cavo orale.

B.1 - Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

settore: F04A Patologia generale.

B.2 - Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria:

settori: F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.3 - Corso integrato di patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.4 - Corso integrato di elementi di igiene dentale:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.5 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri.

II Anno - I semestre.

Area *C* - Principi e metodologia dell'educazione sanitaria, odontostomatologia preventiva, farmacologia e materiali dentari (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire strumenti idonei per un'attività di collaborazione finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute del cavo orale.

C.1 - Corso integrato di odontoiatria sociale:

settori: F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale, F02X Storia della medicina.

C.2 - Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia:

settori: E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

C.3 - Corso integrato di ortognatodonzia, disfunzioni cranio-mandibolari ed odontoiatria infantile:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F19A Pediatria generale e specialistica, F13C Chirurgia maxillo-facciale.

C.4 - Corso integrato di odontostomatologia preventiva:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

C.5 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area *D* - Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili alle situazioni cliniche (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di igienista dentale, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare l'intervento medico; apprendere i principi generali della parodontologia, della protesi e dell'odontoiatria restaurativa.

D.1 - Corso integrato di parodontologia ed implantologia:

settore: FI33B Malattie odontostomatologiche.

D.2 - Corso integrato di protesi e riabilitazione:

settori: F13A Materiali dentari, F13B Malattie odontostomatologiche.

D.3 - Corso integrato di odontoiatria restaurativa:

settore: F13B Malattie odontostomatologiche.

D.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area *E* - Esplorazione funzionale dell'apparato stomatognatico, educazione sanitaria (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conseguire esperienze cliniche in igiene dentale con tecniche di spazzolamento e filo interdentale, apprendendo le procedure cliniche di igiene orale su pazienti adulti e bambini.

E.1 - Corso integrato di scienze e tecniche di igiene dentale:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

E.2 - Corso integrato di materiali dentali:

settore: F13A Materiali dentari.

E.3 - Corso integrato di metodologia epidemiologica ed igiene:

settore: F22A Igiene generale ed applicata.

E.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

III Anno - II semestre.

Area *F* - Tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base per l'acquisizione e analisi di elaborati computerizzati (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base, la gestione di dati e banche dati, nel rispetto delle norme amministrative ed etiche.

F.1 - Corso integrato di igiene applicata:

settore: F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

F.2 - Corso integrato di psicologia applicata:

settore: M11 Psicologia applicata.

F.3 Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e tirocinio*

Lo studente, per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in diretta dipendenza degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende una adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare sia orale che alimentare;

aver effettuato almeno 10 valutazioni del risultato dell'igiene orale domiciliare e professionale con verifiche obiettive degli indici OHI, di placca, CPTIN, ecc.;

aver completato il trattamento in igiene orale in almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica;

aver compilato almeno 50 cartelle cliniche;

aver eseguito almeno 5 lucidature di restauri odontoiatrici, 10 ablazioni manuali di tartaro, 10 ablazioni di tartaro con ultrasuoni, 5 applicazioni di sigillanti;

aver effettuato 10 levigature di radici a cielo coperto-chiuso;

conoscere i principi di sterilizzazione, della prevenzione delle infezioni crociate e di quelle dei pazienti a rischio;

deve aver seguito a rotazione le seguenti attività:

parodontologia per almeno 100 ore;

odontoiatria infantile per almeno 50 ore;

ortodonzia per almeno 50 ore;

odontoiatria restaurativa per almeno 50 ore;

protesi per almeno 50 ore;

aver frequentato a rotazione i reparti di chirurgia orale, pediatria, chirurgia generale, medicina generale e geriatria.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Tabella XVIII/*ter*-14

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM)

Art. 53 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso)*. — 1.1. L'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «tecnico sanitario di radiologia medica».

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso in relazione alle strutture proprie ed a quelle convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 54 *(Ordinamento didattico)*. — 2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

settori: A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale, è specificato nella tabella *B*.

Tabella *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I Anno - I semestre.

Area *A* - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 - Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica:

settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di fisica generale:

settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3 - Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica:

settori: B03X Struttura della materia, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4 - Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di biologia e radiobiologia:

settore: E13X Biologia applicata.

A.6 - Corso integrato di anatomo-fisiologia umana:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I Anno - II semestre.

Area *B* - Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 - Corso integrato di patologia generale:

settore: F04A Patologia generale.

B.2 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I:

settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 - Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica:

settori: B01A Fisica generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 - Corso integrato di misure elettriche ed elettronica:

settori: I17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed elettronica.

B.5 - Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria:

settori: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre.

Area *C* - Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia (crediti: 6.0).

Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica. con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II:

settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 - Corso integrato di informatica ed archiviazione:

settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.3 - Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri.

II Anno - II semestre.

Area *D* - Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione (crediti: 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e/o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 - Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia:

settori: B04X Fisica nucleare e subnucleare, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 - Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione:

settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3 - Corso integrato di radiofarmaci:

settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1.000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area *E* - Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche (crediti 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini, deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 - Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 - Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche:

settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomunicazioni.

F.1 - Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.):

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3 - Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale:

settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale.

E.4 - Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annue).

III Anno - II semestre.

Area *F* - Tecniche di medicina nucleare e radioterapia (crediti: 3.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statistiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermature e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radiometabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 - Corso integrato di tecniche in radioterapia:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 - Corso integrato di tecniche in medicina nucleare:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 - Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare:

settori: E07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 - Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rx dello scheletro;

300 esami rx del torace;

200 esami rx dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rx di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.);

b) servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C.;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale;

c) servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna;

d) servizio di fisica sanitaria - frequenza di 2 mesi.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 30 ottobre 1997

Il rettore: PRETI

97A9877

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1994, n. 229, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Considerata la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario nonché la tabella XXIX-*bis* del medesimo, relativa ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 19 novembre 1996, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di ingegneria e del consiglio di amministrazione;

Vista la circolare ministeriale 5 agosto 1997, n. 2079;

Vista la ministeriale 29 ottobre 1997, prot. n. 2304, con la quale si autorizza l'istituzione del diploma universitario in ingegneria meccanica;

Considerato che il diploma di ingegneria meccanica di cui trattasi, verrà istituito a far tempo dall'anno accademico 1998-1999 (1° novembre 1998-31 ottobre 1999);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA

1 - *Istituzione e obiettivi dei corsi di diploma universitario.*

Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica, di durata triennale.

Il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica afferisce al settore industriale.

Il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica potrà essere articolato in orientamenti, stabiliti dalla struttura didattica competente all'atto dell'emanazione del proprio manifesto degli studi, in conformità al regolamento didattico di facoltà. È costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria meccanica».

Obiettivo del corso di diploma in ingegneria meccanica è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

2 - *Accesso ai corsi di diploma universitario.*

L'iscrizione al corso di dipoma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico; sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per assicurare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe dovrà avere un numero di iscritti non superiore di norma alle cento unità.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio del corso di diploma.

3 - *Corsi di laurea e diploma universitario affini.*

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica è dichiarato affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

Il criterio generale per il conseguimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente i consigli dei corsi di laurea potranno riconoscere tutti, o parte, degli inse-

gnamenti seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, o insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia insegnamenti specifici del corso di laurea per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

La competente struttura didattica indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea al corso di diploma universitario in ingegneria meccanica, la competente struttura didattica riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formaziome richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Verranno indicati i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotti gli studenti nell'ambito del corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento del diploma universitario.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La competente struttura didattica, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero di insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore rispettivamente a quattro annualità e quattordici annualità. Nel caso di proseguimento degli studi dovranno quindi essere tenuti presenti i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

4 - *Articolazione dei piani di studio.*

La durata degli studi del corso di diploma universitario in ingegneria meccanica è stabilita in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel manifesto degli studi.

Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno duemilacento ore organizzate in trenta moduli didattici. Di esse almeno cinquecento ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani o stranieri. L' attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, sarà ritenuta equivalente a due moduli didattici.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dalla competente struttura didattica.

Le tabelle in calce al presente ordinamento (tabelle *A, B* e *C*) riportano il numero di moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nel *curriculum* didattico del diploma in ingegneria meccanica. La competente struttura didattica completerà le indicazioni fino a trenta moduli didattici, scegliendo per i sette moduli opzionali, due moduli di tirocinio e cinque moduli definiti nel manifesto degli studi, scelti sia tra i settori disciplinari già previsti nelle Tabelle *A, B* e *C* che fra quelli previsti nei settori Automatica (K04X) ed Elettronica (K01X).

L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso sarà discusso un elaborato scritto.

5 - *Regolamento del corso di diploma universitario.*

Il consiglio della competente struttura didattica determina, con apposito manifesto degli studi, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

Nel manifesto degli studi sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistista e di settore scientifico disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, sarà aggiunta alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento, e quindi di docente

Nel manifesto degli studi sarà indicata la collocazione degli insegnamenti nei diversi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la modalità dell'esame di diploma. Saranno altresì riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Per motivate esigenze didattiche potranno essere previsti seminari e corsi brevi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione

umanistica; potranno altresì essere previsti brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui *iter* degli studi non li abbia previsti.

La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità di accertamento saranno definite dalla competente struttura didattica. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

6 - *Docenza.*

La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà secondo le vigenti disposizioni normative.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificare esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, a professori a contratto.

7 - *Ordinamento del corso di diploma universitario.*

Il *curriculum* del diploma in ingegneria meccanica è formulato con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o più settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.

Nella tabella *B* sono specificati i moduli didattici comuni a tutti i diplomi del settore dell'ingegneria industriale, i quali hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionalizzanti.

Nella tabella *C* sono riportati gli ulteriori moduli didattici, specifici del diploma in ingegneria meccanica, i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali del corso.

Gli orientamenti del corso di diploma universitario hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiore a tre, saranno scelti dalla facoltà in fase di formulazione del proprio manifesto degli studi.

Tabella A - MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA

Codifica settore	Settore scientifico-disciplinare	N. moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	4
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	4
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I27X	Ingegneria economico gestionale	1
H15	Estimo	1
P01A	Economia politica	1

Tabella B - MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI DEL SETTORE INDUSTRIALE

Codifica settore	Settore scientifico-disciplinare	N. moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I08A	Progettazione della meccanica e costruzione di macchine	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I03X	Fluidodinamica	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I13X	Metallurgia	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I19X	Sistemi elettrici per l'ingegneria	1

Tabella C - MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA

Codifica settore	Settore scientifico-disciplinare	N. moduli
H01A	Idraulica	1
I03X	Fluidodinamica	1
I04B	Macchine a fluido	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Ferrara, 18 novembre 1997

Il rettore: DAL PIAZ

97A9793

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 17, comma 95, e seguenti, della legge n. 127/1997;

Visto il decreto rettorale n. 810 del 16 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, che ha istituito presso la facoltà di scienze matematiche fisiche a naturali dell'Università degli studi di Udine il corso di laurea in «matematica»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1996, con il quale è stato soppresso e sostituito l'ordinamento didattico del corso di laurea in «matematica» di cui alla tabella Tabella didattica XXII;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà dell'8 luglio 1997;

senato accademico del 9 luglio 1997;

consiglio di amministrazione del 24 luglio 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, di attuazione dell'articolo 17, comma 95 e seguenti, della legge 127/1997;

Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato accademico in data 10 luglio 1997, è in corso di approvazione da parte del competente Ministero;

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

L'art. 24-*bis* relativo al corso di laurea in «Matematica» è sostituito dai seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione successiva:

Articolo unico

TITOLO IV

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 25 *(Finalità del corso di laurea).* — 1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di laurea in matematica. Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura e applicata a livello scientifico.

Art. 26 *(Accesso al corso di laurea).* — 1. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni, ed un modulo semestrale di almeno 35 ore di lezioni. Ogni insegnamento è di norma accompagnato da esercitazioni per un numero di ore pari a quello delle lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.

Art. 27 *(Durata e articolazione del corso di laurea).* — 1. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche.

2. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994.

3. I piani di studi di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di tre moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica; almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica.

4. Il corso di studi è organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La scelta dell'indirizzo è regolata dalla struttura didattica ed avviene, di norma, dopo il secondo anno.

5. In aggiunta agli insegnamenti di cui al comma 2 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari dell'algebra e della geometria; almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica e dell'analisi numerica.

6. In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 2 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere: almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari della logica matematica e delle matematiche complementari; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica e dell'informatica. La scelta degli insegnamenti all'interno delle aree disciplinari sopra indicate dovrà avere lo scopo di completare la preparazione culturale e professionale di futuri insegnanti.

7. In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 2 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere: almeno l'equivalente di tre moduli in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa e dell'informatica. Inoltre le strutture didattiche dovranno indicare, in relazione ai diversi orientamenti, almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali obbligatori che dovranno comparire nei piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo.

Art. 28 *(Articolazione della didattica).* — 1. Le strutture didattiche provvedono a che almeno sei moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica le strutture didattiche predisporranno, sentito lo studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto.

2. In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte tra le discipline delle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa.

Art. 29 *(Esame di laurea).* — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dalla struttura didattica, di norma entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

2. L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta.

3. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta i dell'interessato nel certificato degli studi rilasciato dall'Università.

Art. 30. *(Aree disciplinari).*

Tabella A - AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN MATEMATICA.

1. Gli insegnamenti sono riferiti alle aree disciplinari definite, ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto *d)*, della legge n. 341/1990, attivabili nel corso di laurea in matematica.

Area disciplinare della logica matematica (A01A):

Istituzioni di logica matematica
Logica matematica
Teoria degli insiemi
Teoria dei modelli
Teoria della ricorsività

Area disciplinare dell'algebra (A01B):

Algebra
Algebra superiore
Algebra commutativa
Algebra computazionale
Algebra ed elementi di geometria
Algebra lineare
Istituzioni di algebra superiore
Matematica discreta (settore A01B)
Teoria algebrica dei numeri
Teoria dei gruppi

Area disciplinare della geometria (A01C):

Geometria
Geometria algebrica
Geometria combinatoria
Geometria descrittiva
Geometria differenziale
Geometria e algebra
Geometria superiore
Istituzioni di geometria superiore
Matematica discreta (settore 101C)
Spazi analitici
Topologia
Topologia algebrica
Topologia differenziale

Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D):

Didattica della matematica
Fondamenti della matematica
Matematiche complementari
Matematiche elementari da un punto di vista superiore
Storia delle matematiche
Storia dell'insegnamento della matematica

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A):

Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Matematica applicata (settore A02A)
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B):

Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Metodi matematici e statistici (settore A02B)
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Progetti stocastici
Statistica matematica (settore A02B)
Teoria dei giochi (settore A02B)
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni (settore A02B)

Area disciplinare della fisica matematica (A03X):

Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Matematica applicata (settore A03X)
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici (settore A03X)
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X)
Propagazione ondosa
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A):

Analisi numerica
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica applicata (settore A04A)
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi numerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B):

Grafi e reti di flusso
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per la logistica
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli di sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Ottimizzazione combinatoria
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi (settore A04B)

Area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A):

Complementi di fisica generale (B01C)
Didattica della fisica (B01C)
Esperimentazioni di fisica (B01A)
Fisica (B01B)
Fisica generale (B01A)
Fisica sperimentale (B01B)
Fisica teorica (B02A)
Laboratorio di fisica (B01B)
Laboratorio di fisica generale (B01A)
Preparazione di esperienze didattiche (B01C)

Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B):

Calcolatori elettronici (K05A)
Fondamenti di informatica (K05A)
Fondamenti dell'informatica (K05B)
Informatica generale (K05B)
Informatica applicata (K05B)
Informatica teorica (K05A, K05B)
Laboratorio di informatica (K05B)
Sistemi di elaborazione (K05A)
Sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 12 ottobre 1997

Il rettore: STRASSOLDO

97A9643

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 novembre 1997, n. **559/14514.10089.D(7).**

Tariffe per la prestazione di servizi di vigilanza privata.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Guardia di finanza

Questo Ministero, in passato, aveva avuto modo di riscontrare che la concorrenza particolarmente accesa caratterizzante il settore della vigilanza privata aveva portato ad un anomalo abbattimento del livello dei prezzi praticati, scesi talora al di sotto degli stessi costi di produzione.

Il fenomeno, in sè attinente alle dinamiche di mercato, non aveva mancato di produrre riflessi negativi, come l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro, degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali e lo scadimento qualitativo dei servizi, i quali avevano finito per ripercuotersi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Questo Dicastero, nell'intento di porre rimedio a tali situazioni non solo sul versante della repressione, ma anche su quello dell'attività di prevenzione propria della polizia di sicurezza, con circolare numero 559/C.21581.10089.D(1)1 dell'11 luglio 1988 aveva rappresentato l'opportunità che il Prefetto, in sede di approvazione delle tariffe sottoposte al suo vaglio, ai sensi dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940, svolgesse anche una valutazione circa la loro congruità, evitando che venissero praticati prezzi inferiori ai costi sopportati per la produzione dei servizi.

Successivamente con circolare numero 559/C.20863.10089.D(7) del 21 novembre 1991, preso atto di alcune esperienze maturate in varie province, si suggerì di esercitare il sindacato sui prezzi attraverso un provvedimento che stabilisse, preliminarmente all'approvazione della tabella dei prezzi di ciascun istituto di vigilanza, l'individuazione dei limiti minimi delle tariffe da osservare.

L'indirizzo contenuto in quest'ultima circolare trovava proprio fondamento nella generale facoltà di impartire prescrizioni prevista dall'art. 9 del T.U.L.P.S. e nel potere di approvazione delle tariffe riconosciuto al prefetto dall'art. 257 del regio decreto n. 635/1940 che, a giudizio di questa Amministrazione, non andava inteso come una semplice potestà certificativa della volontà del soggetto, bensì come una vera e propria capacità di sindacare le scelte operate dall'impresa ove esse si fossero palesate in contrasto con l'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Delle direttive in questione e delle prassi di conseguenza instauratesi si è interessata, a partire dal 1995, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con tre diversi pareri ha messo in discussione gli orientamenti formulati da questo Ministero adducendo argomentazioni sia di legittimità che di merito.

Sono il primo risvolto, tenendo conto anche di una giurisprudenza più remota (cfr TAR Calabria 18 gennaio 1988, n. 6, TAR Toscana 26 febbraio 1992, n. 71 e 24 marzo 1992, n. 248), la menzionata Autorità ha eccepito che in assenza di un'espressa previsione di legge il prefetto sarebbe carente del necessario potere e che tale lacuna non potrebbe essere sanata dalla generale potestà di impartire prescrizioni.

Il ritenere in tal senso — è stato detto — «si pone infatti in contrasto con la garanzia del diritto di libertà economica sancito dall'art. 41 della Costituzione, secondo cui le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono trovare un espresso fondamento in disposizioni di legge, che, in quanto introduttive di oneri e restrizioni dell'attività dei privati, non possono tollerare interpretazioni estensive» (nota n. 27952 del 1° dicembre 1995).

Sotto il secondo profilo l'Autorità garante, con il parere n. 21303 del 23 maggio 1997, ha messo in luce la sostanziale inadeguatezza dello strumento del tariffario minimo rispetto agli scopi perseguiti, «... in quanto la fissazione di un prezzo minimo non impedisce alle imprese di prestare servizi di qualità scadente e di non osservare gli obblighi di legge» ed avendo, altresì, il prefetto un ampio potere di controllo dell'attività svolta dagli istituti di vigilanza.

Inoltre, nello stesso parere, è stato affermato: «a fronte di strutture di costo diversificate tra le imprese, la fissazione di una tariffa minima risulta distorsiva del corretto funzionamento del mercato, impedendo l'adattamento della strategia di prezzo di ciascuna impresa alle proprie specifiche condizioni produttive, nonché, nel medio periodo, la selezione delle imprese più efficienti. Le tariffe minime sono ancor più ingiustificate per i servizi di vigilanza caratterizzati da una minore incidenza del costo del lavoro ...».

«L'intervento amministrativo sul prezzo minimo appare di difficile applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione si limita ad esprimere un giudizio di congruità dei prezzi determinati dai singoli operatori, in quanto si tratta pur sempre di un sindacato su scelte dettate dalla valutazione di elementi che possono essere pienamente conosciuti soltanto all'interno dell'impresa».

Le considerazioni svolte dall'Autorità garante, se sul piano della legittimità sono contraddette dalle più recenti sentenze della giurisprudenza amministrativa (cfr TAR Abruzzo 2 gennaio 1995, n. 35, e TAR Marche 10 febbraio 1995, n. 72), appaiono però di particolare vigore sul piano delle concrete scelte che concernono il merito dell'azione amministrativa.

Esse infatti pongono in luce come lo strumento del tariffario minimo esige un sacrificio senza però garantire un'adeguata prevenzione delle negative ripercussioni cui si intende ovviare.

A ciò deve aggiungersi che alcune decisioni adottate in sede cautelare dalla magistratura amministrativa (cfr ordinanza TAR Lombardia 14 gennaio 1997, n. 26/97 sospensiva del provvedimento di fissazione delle tariffe minime adottate nella provincia di Pavia confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato 20 maggio 1997, n. 952) potrebbero lasciare prefigurare un ritorno della giurisprudenza su posizioni sfavorevoli alle tesi sostenute da questa Amministrazione.

Queste considerazioni impongono di modificare le istruzioni formulate nella materia e di aderire alla soluzione reiteratamente suggerita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In particolare si ritiene opportuno che nel futuro i signori prefetti non esercitino più la propria attività di sindacato sulla congruità delle tariffe.

Conseguentemente non si dovrà più procedere all'individuazione, attraverso atti preliminari, dei livelli minimi delle tariffe né entrare nel merito delle tariffe che ciascun ente intende adottare.

I signori prefetti vorranno, invece, approvare le tabelle dei prezzi che i singoli enti presenteranno a mente dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940, tenendo conto che i tariffari potranno essere strutturati in maniera diversa l'uno dall'altro, rispecchiando essi la differente organizzazione della impresa.

Pertanto, senza entrare nel merito dell'ammontare delle tariffe proposte — profilo questo che la menzionata Autorità garante considera precluso al prefetto — sarà necessario verificare che l'interessato abbia indicato nella tabella tutti i compensi richiesti per ognuna delle tipologie di servizi autorizzati.

Qualora venga rilevato che la tabella non comprende le tariffe relative ad operazioni che l'istituto è abilitato a disimpegnare, occorrerà far rilevare l'incompletezza del documento, richiedendo all'interessato la sua integrazione.

Analogamente nell'ipotesi in cui il tariffario contenga voci concernenti prestazioni non ammesse dall'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S., il prefetto, nel far rilevare tale incongruenza, si limiterà ad approvare i compensi per i servizi consentiti.

Si sottolinea la particolare importanza di questo tipo di controllo. Infatti l'approvazione di una tabella contenente voci ulteriori rispetto a quanto previsto nella licenza potrebbe ingenerare l'erroneo convincimento che, attraverso l'approvazione di essa, si sia inteso implicitamente ampliare il novero dei servizi originariamente consentiti con il titolo di polizia.

Si deve, per altro, evidenziare che l'approvazione delle tariffe deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940, nella stessa licenza che autorizza l'interessato a condurre l'istituto di vigilanza privata. Tale atto approvativo, essendo una parte del più ampio provvedimento ex art. 134 T.U.L.P.S. è sottoposto al regime procedimentale previsto per quest'ultima autorizzazione, che in virtù del contingentamento dei provvedimenti rilasciabili stabilito dall'art. 136 T.U.L.P.S., deve essere identificato in quello descritto dall'art. 2 della legge n. 241/1990.

In virtù di tale norma il Prefetto dovrà adottare un provvvedimento espresso di accoglimento o diniego della domanda nel termine di centottanta giorni stabilito dal decreto ministeriale n. 284/1993, modificato dal decreto ministeriale n. 702/1996.

D'altro canto appare evidente che nel tempo potrebbe rendersi necessario aggiornare gli importi dei prezzi praticati. In tale ipotesi la variazione dovrà essere autorizzata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940.

Tale ultima autorizzazione costituisce un atto autonomo. Essa, non essendo ricompresa nel novero dei procedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1994 e non rientrando tra gli altri casi di esclusione tassativamente previsti dalla legge, deve considerarsi soggetta al regime procedimentale del silenzio-assenso descritto all'art. 19 della legge n. 241/1990.

Per altro, nel quadro così delineato, l'atto di approvazione, così come suggerito dall'Autorità garante nel parere accluso, impedisce ai titolari delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S., di esigere compensi più alti di quelli indicati nel proprio tariffario, ma consente ad essi, al contrario, di discostarsi dai livelli dei compensi, richiedendo ai committenti prezzi più bassi.

È per altro evidente che il venir meno del sindacato sulla congruità dei prezzi praticati dagli istituti di vigilanza rende necessario che venga esercitato un accurato periodico controllo volto ad acclarare la regolarità delle condizioni in cui operano gli istituti di vigilanza privata di ciascuna provincia.

A tal proposito si suggerisce che i signori prefetti sensibilizzino gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché, con cadenza almeno annuale, verifichino l'osservanza da parte dei soggetti abilitati a mente dell'art. 134 T.U.L.P.S., dei contratti di lavoro, degli oneri previdenziali e del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Analoghe iniziative andranno assunte, interessando gli uffici periferici del Ministero delle finanze e i comandi della Guardia di finanza, onde verificare, con la medesima periodicità, che siano stati assolti tutti gli oneri fiscali relativi all'imposizione diretta ed indiretta ivi compresi quelli attinenti al sostituto d'imposta.

I signori questori, per parte loro, all'atto dell'approvazione del regolamento di servizio dei singoli istituti di vigilanza ai sensi degli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge n. 952/1935, vorranno verificare che le varie prestazioni vengano espletate con modalità ritenute idonee a fronteggiare efficacemente possibili aggressioni, modificando se del caso le statuizioni proposte dagli enti interessati e successivamente disponendo, sempre con cadenza quanto meno annuale, i necessari controlli.

I signori prefetti potranno altresì valutare l'opportunità di attivare tale iniziativa di controllo anche al di fuori della normale periodicità, ogni qual volta un istituto di vigilanza sottoponga all'approvazione tabelle contenenti prezzi che appaiono sensibilmente inferiori a quelli della media degli altri istituti di vigilanza.

D'altra parte questo Ministero è consapevole che l'attuazione delle indicazioni così fornite potrebbe comportare per gli istituti di vigilanza la necessità di rivedere le proprie strategie di mercato in maniera considerevole, e pertanto, si è dell'avviso che il nuovo indirizzo vada attuato con gradualità in modo tale da non recare un detrimento economico ai soggetti abilitati.

A tal fine si rappresenta l'opportunità che i provvedimenti di fissazione delle tariffe minime già adottati conservino la propria efficacia fino al 30 giugno 1998.

A partire dal 1° luglio 1998, data che segnerà la definitiva entrata in vigore delle istruzioni qui formulate, gli istituti di vigilanza potranno modificare i prezzi per i propri servizi, richiedendo preventivamente l'approvazione ai sensi dell'art. 257 ultimo comma del regio decreto n. 635/1940, senza dover tenere più conto dei tariffari minimi approvati dal prefetto competente per territorio.

Tenuto conto della natura innovativa delle direttive qui fornite, si rappresenta la necessità che i signori prefetti diano ad esse il massimo risalto, portando i contenuti della presente circolare a conoscenza degli istituti di vigilanza privata operanti nelle province di competenza, nonché delle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

97A10004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale del 1° dicembre 1997 è stato revocato il decreto ministeriale 21 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1997, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Guzzetti Paolo nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno.

97A10027

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.14423.XVJ (1368) del 14 novembre 1997 il manufatto esplosivo denominato: «Reattore P.G. n. 1», che la ditta Parente Giuseppe con sede in Baldissero Torinese (Torino), intende importare dal Portogallo o dalla Slovacchia o dalla Repubblica Ceca, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A10007

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12323-XV-J (1317) datato 6 novembre 1997 gli artifici pirotecnici denominati:

P8803 - C (d.f. UB0702 - C) versione colore rosso;

P8803 - C (d.f. UB0702 - C) versione colore verde;

P8803 - C (d.f. UB0702 - C) versione colore giallo;

P8803 - C (d.f. UB0702 - C) versione colore blu;

P8803 - C (d.f. UB0702 - C) versione colore argento;

P8803 - C (d.f. UB0702 - C) versione colore misti (rosso, verde, giallo, blu, argento),

che la società U. Borgonovo intende importare dalla società China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. Huangmao Town - Repubblica popolare cinese - sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10751-XV-J (1263) datato 29 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Art. 3430 Sala F. spettacolino 21 effetti nuova generazione» che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla China Sundries & Flowers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10762.XV-Y (1274) datato 29 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Art. 3412 Sala F. spettacolino 15 effetti fischi e girandole nuova generazione», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Fireworks and Firecrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24898.XVJ (1264) del 19 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Art. 3245 Sala F. Fontana Lucky Horse», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla China Sundries & Flowers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14082.XV-J (1355) del 6 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Spider red blue green (d.f. art. 572/K spettacolo ragno)», che la soc. Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta An Ping County Fireworks General Fact. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16302.XVJ (1389) del 14 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Spoletta di ritardo da 4 secondi», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), località Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *B*, dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16818.XVJ (1410) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Zeus I», che la ditta Mele Salvatore intende produrre nella propria fabbrica sita in Marano (Napoli), località Romano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *C* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10815.XVJ (1288) del 12 novembre 1997 gli artifici pirotecnici denominati: «P 5516 (d.f. UB 0620)» e «P 5517 (d.f. UB 0621)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l. intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - grupo *C* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10814.XVJ (1289) del 12 novembre 1997 gli artifici pirotecnici denominati: «T 2547 (d.f. UB 0617)», «W 223-37 (d.f. UB 0619)», «P 5506 (d.f. UB 0629)» e «K 7753E (d.f. UB 0632)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l. intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - grupo *C* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10816.XVJ (1287) del 12 novembre 1997 gli artifici pirotecnici denominati: «P 5512 (d.f. UB 0626)» e «W 215-36 (d.f. UB 0655)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l. intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - grupo *C* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12217.XVJ (1091) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Colpo di cannone Martarello n. 1», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13798.XVJ (1354) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Colpo di cannone Martarello n. 4», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13796.XVJ (1352) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Martarello Sirio 9», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13794.XVJ (1350) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Martarello Sirio 7», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13785.XVJ (1341) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Martarello Sirio 12», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13795.XVJ (1351) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Martarello Sirio 8», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13786.XVJ (1342) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Martarello Sirio 15», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13783.XVJ (1339) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Martarello colpo di cannone n. 9», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14399.XVJ (1360) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Maffeis arcobaleno 60 multicolore», che la ditta Maffeis Annunziata intende produrre nella propria fabbrica sita in Dalmine (Bergamo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14396.XVJ (1363) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Maffeis arcobaleno 90 multicolore», che la ditta Maffeis Annunziata intende produrre nella propria fabbrica sita in Dalmine (Bergamo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14421.XVJ (1366) del 14 novembre 1997 il manufatto esplosivo denominato: «Reattore P.G. n. 4», che la ditta Parente Giuseppe con sede in Baldissero Torinese (Torino), intende importare dal Portogallo o dalla Slovacchia o dalla Repubblica Ceca, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16300.XVJ (1387) del 14 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac 6 pieghe», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), località Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14398.XVJ (1361) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Maffeis arcobaleno 70 multicolore», che la ditta Maffeis Annunziata intende produrre nella propria fabbrica sita in Dalmine (Bergamo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A10006

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.21436.XVJ (1439) del 19 novembre 1997 gli esplosivi denominati:

«Geostak a»;

«Geostak g»;

«CHE Anfo Extra»,

che la società Vano Sud intende produrre nel proprio stabilimento sito in S. Vittore del Lazio (Frosinone), via Radiosa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo *A* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU 0082 1.1D.

I suddetti esplosivi sono destinati esclusivamente all'impiego a cielo aperto.

97A10008

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 dicembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1741,28
ECU	1937,52
Marco tedesco	979,07
Franco francese	292,42
Lira sterlina	2877,99
Fiorino olandese	868,86
Franco belga	47,459
Peseta spagnola	11,586
Corona danese	257,05
Lira irlandese	2536,87
Dracma greca	6,228
Escudo portoghese	9,586
Dollaro canadese	1222,81
Yen giapponese	13,470
Franco svizzero	1209,64
Scellino austriaco	139,15
Corona norvegese	240,48
Corona svedese	223,99
Marco finlandese	324,59
Dollaro australiano	1160,21

97A10053

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Camillo Corti per la ricerca sulle malattie del colon», in Milano.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Camillo Corti per la ricerca sulle malattie del colon», con sede in Milano, e ne è stato approvato il relativo statuto composto di 14 articoli, debitamente vistato.

97A10005

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Alma Mater di Bologna», in Bologna

Con decreto ministeriale del 25 novembre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Alma Mater di Bologna», con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo Statuto.

97A10028

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 3 dicembre 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 2 d'interesse relativa al semestre 3 giugno 1997/2 dicembre 1997 del prestito obbligazionario 1996/2008, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 94830) nella misura del 3,40%, al lordo dell'imposta sostituiva del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 3, pagabile dal 3 giugno 1998, resta fissato nella misura del 3,05% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a sei mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05% superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a sei mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10% per anno.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,10% per anno, le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996. n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

97A10009

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale denominato «Terme Primavera», in Salzano

Con provvedimento n. 947 del 19 marzo 1997, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla C.T.N. S.r.l., con sede in Salzano (Venezia), via Roma n. 222 - partita I.V.A. 01974360164 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Terme Primavera», sito in comune di Salzano (Venezia) per cure idropiniche e balneoterapiche;

di prendere atto che la direzione sanitaria viene assunta dal prof. Giovanni Perini.

97A10029

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

un posto per il settore scientifico-disciplinare H09C (Disegno industriale);

un posto per il settore scientifico-disciplinare H13X (Restauro).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A10010

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano sono vacanti due posti di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M10A - psicologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore, dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A10011

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata» 29 ottobre 1997 concernente: «Riordinamento della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 1997).

Nel titolo del decreto rettorale citato in epigrafe riportato nel sommario ed alla pag. 14, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Riordinamento* della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione», leggasi: «*Istituzione* della scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione».

97A10030

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata» 29 ottobre 1997 concernente: «Riordinamento della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 1997).

Nel titolo del decreto rettorale riportato nel sommario ed alla pag. 16, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Riordinamento* della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile», leggasi: «*Istituzione* della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile».

97A10031

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata» 29 ottobre 1997 concernente: «Riordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1997).

Nel titolo del decreto rettorale riportato nel sommario ed alla pag. 57, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Riordinamento* della scuola di specializzazione in biochimica clinica», leggasi: «*Istituzione* della scuola di specializzazione in biochimica clinica».

97A10032

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 440.000
- semestrale	L. 250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	L. 360.000
- semestrale	L. 200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 92.500
- semestrale	L. 60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 236.000
- semestrale	L. 130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 92.000
- semestrale	L. 59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*	
- annuale	L. 231.000
- semestrale	L. 126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 950.000
- semestrale	L. 514.000
F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):	
annuale	L. 850.000
semestrale	L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189